



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 701

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 20 novembre 2012

I N D I C E

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
---------------------------	-------------	---

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag.</i>	7
<i>Plenaria</i>	»	8

2^a - Giustizia:

<i>Plenaria</i>	»	26
---------------------------	---	----

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria</i>	»	39
---------------------------	---	----

6^a - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	43
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	64
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>		

7^a - Istruzione:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 292)</i>	»	65
<i>Plenaria</i>	»	65

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

<i>Plenaria</i>	»	74
---------------------------	---	----

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (notturna) 6^a (Finanze e tesoro) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 701^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 20 novembre 2012.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLL): Per il Terzo Polo:ApI-FLL; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	89
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 189)</i>	»	94
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	95
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	99
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	103
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	109
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 49) (1^a pomeri-</i>		
<i>diana)</i>	»	112
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 50) (2^a pomeri-</i>		
<i>diana)</i>	»	112

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Martedì 20 novembre 2012

Plenaria

38^a Seduta

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
STEFANI

indi del Vice Presidente della III Commissione della Camera
NARDUCCI

Interviene il ministro degli affari esteri Terzi Di Sant'Agata.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente STEFANI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro degli affari esteri sui recenti sviluppi della questione israelo-palestinese, con particolare riferimento alla crisi di Gaza

Il ministro TERZI DI SANT'AGATA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati FRATTINI (*PdL*), TEMPESTINI (*PD*), VOLONTÈ (*UdCpTP*), GALLI (*FLpTP*) ed EVANGELISTI (*IdV*), il senatore AMORUSO (*PdL*), i deputati PISTELLI (*PD*), Fiamma NIRENSTEIN (*PdL*), Margherita BONIVER (*PdL*) e COLOMBO (*PD*).

Il ministro TERZI DI SANT'AGATA risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente NARDUCCI dichiara concluso il dibattito.

La seduta termina alle ore 16,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 20 novembre 2012

Sottocommissione per i pareri

228^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14.

(3556) Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale

(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(3537) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,10.

Plenaria**459^a Seduta**

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi, i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea e Malaschini e per l'interno Ruperto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(3570) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 15 novembre.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal Presidente, relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive

(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori

(17) Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive

(26) PETERLINI e PINZGER. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero

(27) PETERLINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(28) PETERLINI e PINZGER. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino – Alto Adige

(29) *PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime*

(93) *Vittoria FRANCO. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione*

(104) *Helga THALER AUSSERHOFER. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento*

(110) *CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(111) *CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza*

(257) *Silvana AMATI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive*

(624) *BERSELLI e BALBONI. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero*

(696) *SARO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(708) *CECCANTI ed altri. – Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità*

(748) *MOLINARI ed altri. – Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza*

(871) *CUFFARO. – Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(976) *CASELLI ed altri. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero*

(1105) *PERDUCA ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1549) *CECCANTI ed altri. – Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1550) *CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(1566) *CHITI ed altri.* – Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1807) *ESPOSITO ed altri.* – Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci

(2048) *PASTORE ed altri.* – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

(2049) *FIRRARELLO.* – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero

(2063) *CASELLI.* – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero

(2098) *CECCANTI ed altri.* – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali

(2293) *RUTELLI ed altri.* – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali

(2294) *RUTELLI ed altri.* – Norme per l'elezione del Senato della Repubblica

(2303) *FINOCCHIARO ed altri.* – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

(2312) *CECCANTI ed altri.* – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(2327) *CECCANTI ed altri.* – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale

(2357) *MUSSO.* – Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(2634) *SANNA ed altri.* – Modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato

(2650) *BIANCO.* – Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale

(2700) *QUAGLIARIELLO ed altri.* – Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

(2811) *D'ALIA e GIAI. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di istituzione dei comitati di controllo dello svolgimento delle elezioni nella circoscrizione Estero e nuove norme in materia di ineleggibilità nella medesima circoscrizione*

(2846) *Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(2911) *BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo*

(2938) *PETERLINI. – Nuove disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(3001) *BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con divieto di candidatura plurima e introduzione della preferenza unica*

(3035) *TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(3076) *DEL PENNINO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(3077) *DEL PENNINO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3122) *CECCANTI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali con l'adozione di un sistema misto ispano-tedesco*

(3406) *Albertina SOLIANI ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e ripristino delle previgenti disposizioni legislative per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la disciplina della selezione delle candidature di collegio mediante votazioni primarie*

(3410) *CALDEROLI ed altri. – Modificazioni al sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(3418) *BELISARIO. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(3424) *PISTORIO e OLIVA. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del sistema della preferenza e la modifica del premio di maggioranza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(3428) *QUAGLIARIELLO e DI STEFANO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(3476) *VIESPOLI ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché delega al Governo per la rideterminazione dei collegi e il coordinamento normativo*

(3477) Anna FINOCCHIARO e ZANDA. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(3484) GASPARRI e QUAGLIARIELLO. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(3485) DEL PENNINO e SBARBATI. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3486) DEL PENNINO e SBARBATI. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(3557) MALAN. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(3568) CECCANTI ed altri. – *Introduzione del doppio turno di coalizione nei sistemi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

– e petizioni nn. 4, 12, 21, 168, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152, 1201, 1227, 1259, 1320, 1322, 1424, 1549 e 1562 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 novembre.

Riprende la trattazione degli emendamenti, riferiti al testo unificato adottato dalla Commissione e pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute precedenti, e dei subemendamenti ai nuovi emendamenti presentati dai relatori, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Si procede alla votazione di emendamenti precedentemente accantonati.

Sull'emendamento 1.84 (testo 2), il relatore MALAN (*PdL*) esprime un parere contrario.

L'emendamento 1.84 (testo 2), posto in votazione, è respinto.

Il relatore MALAN (*PdL*) esprime un parere favorevole sull'emendamento 1.90 (testo 3), che raccoglie il contenuto di altri emendamenti sulla stessa materia, stabilendo che il premio di maggioranza, se eccedente, è ridotto in misura corrispondente all'assegnazione massima di 340 seggi complessivi.

Il relatore BIANCO (*PD*) esprime un parere contrario, in quanto la proposta mantiene la soglia del 42,5 per cento per l'assegnazione del premio di maggioranza, determinando gravi rischi di ingovernabilità.

Il senatore PARDI (*IdV*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo: la soglia del 42,5 per cento è un espediente per impedire il conseguimento del premio di maggioranza e per determinare una situazione di instabilità.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*PdL*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, dichiara la disponibilità a riconsiderare la questione nella fasi successive dell'*iter*, sulla base di auspicabili intese tra i Gruppi parlamentari.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo e ribadisce l'auspicio che si determini un'ampia maggioranza sull'ipotesi di ridurre la soglia per l'assegnazione del premio di maggioranza, prevedendo nel contempo un incremento di seggi alla lista o coalizione che abbia conseguito il maggior consenso.

Il senatore ZANDA (*PD*) preannuncia il voto contrario del Gruppo e ricorda la disponibilità manifestata dal Partito Democratico con progressivi arretramenti rispetto alla propria proposta di revisione della legge elettorale. Si aspetta che gli altri Gruppi recepiscano con favore l'ipotesi di intesa basata su una riduzione della soglia per l'attribuzione del premio di maggioranza e sull'attribuzione di un ragionevole premio di prevalenza alla coalizione vincente, nel caso in cui non sia raggiunta quella soglia.

Sottolinea il richiamo delle più alte cariche dello Stato a tenere conto delle esigenze di stabilità del sistema politico: l'indicazione di una soglia del 42,5 per cento per l'attribuzione del premio di maggioranza opererebbe in senso opposto.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) ritiene che la proposta avanzata dal senatore Calderoli con l'emendamento 1.112 (testo 2) sia l'unica in grado di raccogliere un largo consenso tra le forze politiche. Pertanto, annuncia che il suo Gruppo non parteciperà alla votazione dell'emendamento 1.90 (testo 3), in attesa che sia definita la base principale di una possibile intesa.

Inoltre, chiede che l'emendamento 1.90 (testo 3) sia votato per parti separate.

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) ricorda il contenuto dell'emendamento 1.98 (testo 2), diretto a prevedere l'assegnazione di un numero massimo di seggi pari a 340. Tale proposta è stata recepita nell'emendamento 1.90 (testo 3), che tuttavia mantiene la soglia del 42,5 per cento per l'attribuzione del premio di maggioranza. Pertanto, preannuncia il suo voto contrario.

Si procede quindi alla votazione per parti separate. L'emendamento 1.90 (testo 3), limitatamente alla prima parte, fino alle parole «numero 2)» è posto in votazione ed è accolto. Successivamente è accolta anche la seconda parte. Restano assorbiti o preclusi gli emendamenti 1.92, 1.93, 1.94 e 1.98 (testo 2).

Il relatore MALAN (*PdL*) invita il proponente a ritirare l'emendamento 1.82, di contenuto analogo all'emendamento 1.83 già accolto.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 1.82.

Il relatore MALAN (*PdL*) ritiene che la materia della rappresentanza delle minoranze linguistiche debba essere più opportunamente esaminata in sede di discussione in Assemblea. Invita a ritirare gli emendamenti presentati da diversi proponenti su tale argomento.

Il relatore BIANCO (*PD*) conferma la sensibilità verso le esigenze di rappresentanza della minoranza linguistica slovena nel Friuli-Venezia Giulia. Dinanzi a diverse ipotesi emendative, invita i Gruppi ad adoperarsi per una intesa che potrà essere approvata nella discussione in Assemblea. Si associa quindi all'invito a ritirare gli emendamenti.

Il senatore SARO (*PdL*) ritira gli emendamenti 1.101 e 1.102, accogliendo l'invito dei relatori. Ricorda che quelle proposte intendono favorire l'aggregazione alle liste nazionali delle liste che rappresentano la minoranza linguistica slovena e ripropongono un meccanismo adottato anche dallo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Sarebbe invece incompatibile con la Costituzione una soluzione che preveda seggi garantiti, come quella adottata in favore delle minoranze italiane in Croazia e in Slovenia.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) ritira l'emendamento 1.103.

La senatrice BLAZINA (*PD*) sottolinea il significato delle proposte dirette ad assicurare la rappresentanza della minoranza linguistica slovena: esse sono state giudicate meritevoli di considerazione anche da rappresentanti del Governo in un incontro delle comunità slovena e italiana.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) sottolinea il rilievo dell'emendamento 1.112 (testo 2), che potrà essere ulteriormente riformulato, prevedendo un premio collegato a diversi gradi di consenso della lista o coalizione che ha ricevuto il maggior numero di voti validi.

Il relatore MALAN (*PdL*) propone di rinviare ulteriormente la votazione sull'emendamento 1.112 (testo 2), per consentire la realizzazione di un'intesa politica.

Il senatore BIANCO (*PD*) nota che l'emendamento 1.112 (testo 2) costituisce ormai il nodo principale di una possibile intesa politica. Mentre è condivisibile l'ipotesi di abbassare la soglia per il premio di maggioranza, mantiene riserve sulla sua entità nel caso in cui quella soglia non sia raggiunta. Accoglie con favore la disponibilità del senatore Calderoli a riformulare ulteriormente la proposta, tenendo conto del consenso dei Gruppi parlamentari.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) acconsente all'ipotesi di accantonamento, nell'intesa che la riserva dei Gruppi parlamentari sia risolta al più presto. Preannuncia la presentazione di una ulteriore riformulazione entro le ore 10 di domani.

Il senatore ZANDA (*PD*), a nome del suo Gruppo, condivide la proposta di rinviare la votazione dell'emendamento. L'entità eccessiva della soglia per il premio di maggioranza rende più significativa la quota incrementale da assegnare a chi ottiene il maggior numero di voti. Una ipotesi di intesa potrebbe realizzarsi se, nel caso in cui si prevalga nelle elezioni almeno con il 25 per cento dei voti, sarebbe attribuito un numero di seggi pari al 30 per cento di quelli già conseguiti in ragione proporzionale. Sarebbe grave, a suo giudizio, che a causa di incomprensibili irrigidimenti non vi fosse un accordo fra i Gruppi parlamentari, che sembra ormai prossimo.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) condivide l'opportunità di rinviare la votazione per favorire la ricerca di un'intesa.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) nota che le proposte da ultimo illustrate dal senatore Calderoli sono assai simili a quelle avanzate con alcuni emendamenti presentati da lui e da altri senatori. Quelle proposte tendono a collegare in modo più stretto l'esito elettorale all'espressione di voto dei cittadini. Tuttavia, la previsione di un premio non sorretta dalla finalità di assicurare la governabilità del sistema avrebbe un fondamento parzialmente diverso da quello di un premio di maggioranza: la distorsione del consenso popolare, infatti, avrebbe una giustificazione meno valida sotto il profilo democratico.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*) nota che non è giustificato democraticamente neppure l'attuale sistema elettorale, che attribuisce il 55 per cento dei seggi alla coalizione che consegue anche solo un voto più dell'altra; motivo per cui la Corte costituzionale ha sollecitato a indicare una soglia minima per l'attribuzione del premio di maggioranza. Nondimeno,

vi sono critici molto severi di tale assetto che ne approvarono la legge istitutiva. La proposta di un premio di governabilità non è diretta a soddisfare le esigenze di una parte, bensì quelle del Paese che, anche nell'attuale legislatura, ha attraversato pericolose crisi di governabilità. Il contesto economico, sociale e anche democratico evoca la necessità di una legge elettorale che garantisca la governabilità, attraverso un premio commisurato alla consistenza in seggi delle due Camere. Condivide le considerazioni svolte dal senatore Zanda, nel senso di prevedere che, qualora nessuna delle liste raggiungesse la soglia per l'attribuzione del premio di maggioranza, si favorisca il partito che ha ottenuto il consenso maggiore, affinché assuma la guida di una coalizione per la formazione di un governo solido.

Il senatore SARO (*PdL*) contesta la ricostruzione della senatrice Finocchiaro: la previsione di quote premiali di seggi non ha impedito che nelle ultime legislature si determinassero gravi crisi di governabilità. Ciò che non ha funzionato è stata piuttosto la coesione delle coalizioni. Dunque, viene meno la motivazione di un meccanismo per cui la coalizione vincente, anche se non raggiunge una certa soglia, ottiene un numero di seggi che la pone in maggioranza. La proposta avanzata dal senatore Calderoli rappresenta una soluzione condivisibile.

Replicando alla senatrice Finocchiaro, il senatore CALDEROLI (*LNP*) precisa che la sua proposta è stata concepita con riferimento al numero dei seggi della Camera e del Senato, anche se agisce con incrementi di seggi commisurati al risultato elettorale di chi prevale.

Il PRESIDENTE propone di accantonare nuovamente la votazione dell'emendamento 1.112 (testo 2), insieme agli emendamenti 1.113, 1.114 e 1.115, e di fissare alle ore 13 di domani, mercoledì 21 novembre, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alla riformulazione che il senatore Calderoli ha preannunciato per le ore 10.

La Commissione conviene.

Il senatore SARRO (*PdL*) ritira l'emendamento 1.116.

Il relatore BIANCO (*PD*) dà conto di un ulteriore nuovo emendamento (1.2000), pubblicato in allegato.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Il relatore MALAN (*PdL*) esprime un parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.8, 2.5 e 2.2.

L'emendamento 2.1 decade per l'assenza dei proponenti. L'emendamento 2.3, fatto proprio dal relatore BIANCO (*PD*) in assenza dei proponenti, posto ai voti è respinto. Anche l'emendamento 2.4 non è accolto.

In assenza del proponente, il relatore BIANCO (*PD*) fa proprio l'emendamento 2.8, che viene messo in votazione ed è respinto. Successivamente è respinto anche l'emendamento 2.5, mentre il 2.2 decade per l'assenza del proponente.

Su proposta del relatore MALAN (*PdL*), l'emendamento 2.6 (testo 2) è accantonato. Analogamente sono accantonati gli emendamenti 2.7, 2.9, 2.10 e 2.11.

Il senatore BIANCO (*PD*) sottolinea il rilievo della proposta di ridurre l'estensione delle circoscrizioni, tenuto conto che alcune regioni hanno una popolazione assai numerosa e il voto di preferenza può determinare, in quel contesto, gravi inconvenienti. Auspica che la Commissione accolga le proposte avanzate in tal senso da senatori del suo Gruppo.

Il relatore MALAN (*PdL*) ricorda che l'emendamento 2.501 (testo 2), al quale sono riferiti alcuni subemendamenti, assicura che la distribuzione del premio di maggioranza nelle regioni non abbia effetti distorsivi. Esso può assorbire il contenuto dell'emendamento 2.21. Propone quindi di accantonare entrambe le proposte, in attesa di definire il modo di attribuzione del premio di maggioranza.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Il relatore BIANCO (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.25, che viene posto in votazione con il parere contrario del relatore MALAN (*PdL*) ed è respinto.

Il senatore SARRO (*PdL*), su invito del relatore MALAN (*PdL*), ritira gli emendamenti 2.25 e 2.26. I senatori BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) e CALDEROLI (*LNP*), dopo l'invito del relatore MALAN (*PdL*), ritirano rispettivamente gli emendamenti 2.28 e 2.29.

Il relatore MALAN (*PdL*) esprime un parere favorevole sull'emendamento 2.30.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole, auspicando tuttavia che in occasione della discussione in Assemblea si riconsideri la proposta, sia con riguardo alle possibili violazioni della segretezza del voto, sia per tenere conto di una possibile revisione delle circoscrizioni.

Il senatore BIANCO (*PD*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo che l'emendamento 2.30 sia tra i più regressivi rispetto al testo base. Infatti, esso neutralizza l'effetto incentivante che si era inteso prevedere con la doppia preferenza di genere e reintroduce il sistema delle preferenze multiple già abrogato da un *referendum*.

Il senatore PARDI (*IdV*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, giudicando l'emendamento 2.30 uno strumento per vanificare l'incentivo a un riequilibrio nella rappresentanza di genere.

Il senatore CECCANTI (*PD*) nota che la previsione di tre preferenze introduce nella legge elettorale il sistema della preferenza plurima, già abrogato dal *referendum* del 1991.

Il senatore RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario.

L'emendamento 2.30, posto in votazione, è accolto. Gli emendamenti 2.31 e 2.32, posti separatamente in votazione con il parere contrario del relatore MALAN (*PdL*), sono respinti.

Il senatore SARRO (*PdL*), su invito del relatore MALAN (*PdL*), ritira l'emendamento 2.33.

Il relatore MALAN (*PdL*) invita a ritirare i subemendamenti riferiti alla proposta 2.500, in materia di candidature in diverse circoscrizioni. Nota che la materia è già stata definita per quanto riguarda l'elezione della Camera dei deputati. Sarebbe opportuno stabilire un principio omogeneo anche per l'elezione del Senato.

Il relatore BIANCO (*PD*) condivide l'opportunità di riconsiderare la materia nella discussione in Assemblea, osservando un criterio di omogeneità con le decisioni già assunte per la Camera dei deputati. Sottolinea l'esigenza di limitare il potere di alcuni candidati sulle sorti dei candidati subentranti.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) osserva che non è strettamente necessario prevedere un sistema identico per la Camera dei deputati e per il Senato.

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) condivide le considerazioni svolte dal relatore Bianco: si tratta di un principio generale che, a suo avviso, dovrebbe essere simmetrico per le due Camere.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) ritiene che il vincolo della base regionale previsto dall'articolo 57 della Costituzione giustifichi una certa differenza tra i sistemi elettorali delle due Camere. Si dovrebbe tenere conto anche della condizione delle regioni più piccole, per le quali è assegnato un numero ridotto di seggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE MALAN PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 2, 3, 17, 26, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 624,
696, 708, 748, 871, 976, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807,
2048, 2049, 2063, 2098, 2293, 2294, 2303, 2312, 2327,
2357, 2634, 2650, 2700, 2811, 2846, 2911, 2938, 3001,
3035, 3076, 3077, 3122, 3406, 3410, 3418, 3424, 3428,
3476, 3477, 3484, 3485, 3486, 3557, 3568**

Art. 1.

1.2000

BIANCO, *relatore*

Al comma 1, lettera d), capoverso «a-bis», dopo le parole: «i componenti delle Giunte regionali» inserire le seguenti: «e delle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 2.

2.600/1

PETERLINI, PINZGER, FOSSON

All'emendamento 2.600, alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I voti delle Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono considerati ai fini del calcolo nazionale per il premio di maggioranza.».

2.600MALAN, *relatore*

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «2» sostituire le parole da: «pari a 37 seggi» fino al termine del comma con le seguenti: «variabile fino a 37 seggi alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito nell'insieme delle regioni il maggior numero di voti validi espressi e comunque non meno del 42,5% di questi, mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali, a norma degli articoli 16 e 17»;

b) sopprimere il capoverso «2-bis».

2.800/1

RUTELLI

All'emendamento 2.800, alla lettera a), sostituire le parole: «alla lista che ha conseguito» con le seguenti: «alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito».

2.800/2

RUTELLI

All'emendamento 2.800, lettera b), numero 4-bis), sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) attribuisce alle liste che compongono la coalizione che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale un premio di aggregazione pari a 32 seggi;».

2.800/3

RUTELLI

All'emendamento 2.800, lettera b), al numero 6), sopprimere le parole: «di cui al numero 3)».

2.800/4

RUTELLI

All'emendamento 2.800, lettera b), al numero 7), sopprimere le parole: «, di cui al numero 3)».

2.800BIANCO, *relatore*

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso «2.», primo periodo, sostituire le parole: «pari a 37 seggi alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito nell'insieme delle regioni il maggior numero di voti, espressi per le liste di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3),» con le seguenti: «alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito nell'insieme delle regioni il maggior numero di voti validi espressi e comunque non meno del 40 per cento di questi,» e aggiungere, di seguito, il seguente periodo: «Qualora il suddetto premio non risulti attribuito, alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale è attribuito un premio di aggregazione pari a 32 seggi.»;

b) alla lettera i), sostituire i numeri 4), 5), 6) e 7) con i seguenti:

«4) verifica se la lista o la coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale abbia raggiunto la soglia di cui all'articolo 1, comma 2;

4-bis) nel caso in cui la verifica di cui al numero 4) abbia dato esito negativo:

a) attribuisce alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale, tra quelle ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 3), un premio di aggregazione pari a 32 seggi;

b) comunica agli uffici elettorali regionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), e la lista o coalizione di liste cui è attribuito il premio ai sensi della lettera a) del presente numero;

c) procede quindi alla distribuzione nelle singole regioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3), ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 5-bis), lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

5) nel caso in cui la verifica di cui al numero 4) abbia dato esito positivo, verifica altresì se la lista o la coalizione di liste abbia conseguito almeno 170 seggi; in tal caso, procede ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numeri 7), 8) e 9) del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

6) qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi e raggiunto la soglia di cui all'articolo 1, comma 2, non abbia già conseguito almeno 170 seggi, ad essa

viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; in tal caso, procede quindi alla distribuzione nelle singole regioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3), ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 5-*bis*), lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

7) comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), nonché la distribuzione per liste dei seggi del premio assegnato ai sensi del numero 4-*bis*) ovvero ai sensi del numero 6)».

2.501 testo 2/1

D'ALIA

All'emendamento 2.501 (testo 2), al numero 4) sostituire le parole: «voti validi espressi sul piano nazionale» con le seguenti: «voti validi espressi».

2.501 testo 2/2

D'ALIA

All'emendamento 2.501 (testo 2), al numero 4-quater) sostituire le parole: «totale dei voti ottenuto» con le seguenti: «totale dei voti ottenuti sul piano nazionale».

2.501 testo 2/3

RUTELLI

All'emendamento 2.501 (testo 2), al numero 4-quater) sopprimere le parole: «di cui al numero 3)» e al numero 5) sopprimere le parole: «, di cui al numero 3),».

2.501 testo 2/4

D'ALIA

All'emendamento 2.501 (testo 2), al numero 4-quinquies) sostituire le parole: «il totale delle cifre elettorali regionali» con le seguenti: «la cifra elettorale regionale».

2.501 testo 2/5

D'ALIA

All'emendamento 2.501 (testo 2), al numero 4-quinquies), dopo le parole: «in caso di parità, nelle regioni» sopprimere la seguente: «che».

2.501 testo 2/6

PETERLINI, PINZGER, FOSSON

All'emendamento 2.501 (testo 2), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

«5-bis) i voti delle Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige/ Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono considerati ai fini del calcolo nazionale per il premio di maggioranza.».

2.501 (testo 2)MALAN, *relatore*

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art 17», sostituire i numeri 4) e 5) con i seguenti:

«4) individua quindi la lista o la coalizione di liste che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale, e comunque non meno del 42,5 per cento di questi, alla quale è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2;

4-bis) successivamente calcola, per ciascuna regione, il numero indicativo di seggi spettanti a ogni coalizione di liste e ad ogni lista non coalizzata, applicando la procedura di cui all'articolo 17-bis, comma 1, numero 1) a un numero di seggi pari ai sette ottavi di quelli spettanti alla regione stessa, con arrotondamento all'unità più prossima;

4-ter) stabilisce l'entità del premio di cui all'articolo 1, comma 2, nel numero di seggi pari alla differenza tra 170 e il numero di seggi indicativamente spettanti alla lista o coalizione di cui al numero 4) calcolati se-

condo la procedura di cui al numero 4-*bis*) con il limite massimo di 37; nel caso la differenza sia pari o inferiore a zero, non è assegnato alcun premio;

4-*quater*) nel caso il premio sia assegnato a una coalizione, ne determina il quoziente elettorale nazionale dividendo il totale dei voti ottenuto dalle liste di cui al numero 3) appartenenti alla coalizione stessa per il numero determinato ai sensi del numero 4-*ter*. Successivamente, per ciascuna delle suddette liste, divide il totale nazionale dei voti ottenuti per il quoziente elettorale nazionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, per sorteggio;

4-*quinquies*) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi del premio di cui all'articolo 1, comma 2. A tale fine, per ciascuna delle liste cui spetta il premio, divide il totale delle cifre elettorali regionali per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4-*quater*). La parte intera dei quozienti così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella regione a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati nelle regioni per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, nelle regioni che dove la lista ha conseguito la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

5) comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), nonché la distribuzione per liste e per circoscrizioni dei seggi del premio.».

2.700/1

D'ALIA

All'emendamento 2.700, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "come distribuiti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, numeri da 4) a 4-*quinquies*)"».

2.700MALAN, *relatore*

Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 17-bis», apportare le seguenti modificazioni:

«a) nell'alinea, sostituire le parole: "numero 4)" con le seguenti: "numero 5)";

b) al numero 1), dopo le parole: "per il numero di seggi da attribuire nella regione," inserire le seguenti: "ridotto del numero di seggi assegnato nella circoscrizione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, numeri da 4) a 4-quinquies),"».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 20 novembre 2012

Plenaria**359^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Malinconico e Mazzamuto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(71-355-399-1119-1283-B) Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 novembre scorso.

Il presidente BERSELLI, dopo aver ricordato alla Commissione che nel corso dell'ultima seduta sono stati illustrati tutti gli emendamenti al disegno di legge in titolo, avverte quindi che si passerà alla acquisizione dei prescritti pareri dei relatori e del rappresentante del Governo.

Il relatore MUGNAI (*PdL*) sottolinea come il provvedimento in esame sia il risultato di un lungo *iter* parlamentare, il quale affonda le proprie radici nella XIV legislatura, nella quale non se ne riuscì a giungere alla definitiva approvazione, solo in ragione del successivo scioglimento parlamentare. Nel merito del disegno di legge in titolo osserva come esso si differenzi per alcuni aspetti (taluni non irrilevanti) dal provvedimento licenziato in prima lettura dal Senato. Per quanto concerne le proposte emendative osserva come esse in larga parte mirino a ripristinare il testo approvato da questo ramo del Parlamento, reintroducendo alcune norme qualificanti che recano una disciplina per certi aspetti preferibile

a quella di cui al provvedimento in esame. Tuttavia l'imminente conclusione della legislatura e la difficoltà di ottenere, in ragione dei limitati tempi, una doppia deliberazione conforme dell'altro ramo del Parlamento sulle parti eventualmente oggetto di modifica, inducono a ritenere preferibile una approvazione senza modifiche. Per tali ragioni invita i presentatori a ritirare gli emendamenti presentati rimettendosi in ogni caso alla Commissione. Preannuncia infine che per ragioni di coerenza non parteciperà al voto finale sul provvedimento.

Il relatore GALPERTI (*PD*) condivide il timore che la vicina fine della legislatura possa pregiudicare la definitiva approvazione del disegno di legge in titolo, il quale reca modifiche significative alla disciplina condominiale contenuta nel codice civile ormai per molti aspetti obsoleta. Pur ritenendo preferibile in linea generale la disciplina contenuta nel testo licenziato dal Senato, auspica una approvazione senza modifiche del provvedimento, per tale ragione si associa alla richiesta di ritiro delle proposte emendative preannunciando, in subordine, il proprio parere contrario.

Il sottosegretario MAZZAMUTO si associa alle considerazioni svolte dai relatori.

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*), accedendo alla richiesta dei relatori ritira l'emendamento 16.1 per trasformarlo in un ordine del giorno (G/71-355-399-1119-1283-B/1/2) pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/71-355-399-1119-1283-B/1/2.

Il presidente BERSELLI avverte che si procederà all'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.1, fa presente che non accoglierà la richiesta di ritiro dei propri emendamenti e di quelli della senatrice Gallone (da lei precedentemente sottoscritti), in quanto con essi si apportano miglioramenti significativi alla disciplina dettata dal testo del disegno di legge. La ventilata imminente conclusione della legislatura non può rappresentare un argomento a favore della approvazione di un testo che presenta indubbe criticità, condivise anche da operatori del settore. Ritiene destituite di fondamento le preoccupazioni dei relatori circa la non congruità dei tempi parlamentari per un successivo esame da parte dell'altro ramo del Parlamento. Non si comprende infatti la ragione per la quale il Senato debba approvare, in via definitiva, tale testo, mentre l'altra camera

non debba manifestare la disponibilità ad accogliere alcune modifiche al testo di indubbio pregio.

Rileva inoltre che l'ordine del giorno testè accolto dal Governo non è in alcun modo vincolante in ordine all'interpretazione da dare alla novella dell'articolo 1138 del codice civile.

Per tali ragioni, qualora non dovessero essere apportate modifiche al provvedimento in titolo preannuncia la propria astensione al momento del voto finale.

Il presidente BERSELLI, nel preannunciare il voto contrario sull'emendamento 1.1, condivide le preoccupazioni dei relatori, osservando come sia preferibile una riforma della materia condominiale, da lunghi anni attesa, piuttosto che una «non-riforma». L'approvazione di modifiche al testo e la successiva *navette* parlamentare nella imminente conclusione della legislatura rischierebbero di pregiudicare la positiva conclusione dell'*iter* d'esame del provvedimento.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene, a nome del proprio gruppo, per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 1.1, ritenendo condivisibile l'auspicio di una approvazione definitiva e senza modifiche del disegno di legge. Preannuncia infine il voto favorevole sul provvedimento.

L'emendamento 1.1 è, quindi, posto ai voti e, previa verifica del prescritto numero legale, respinto.

In esito a distinte e successive votazioni risultano respinti altresì gli emendamenti 1.2 e 1.3.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) interviene preannunciando che si asterrà dal voto sull'articolo 1 e ribadendo come vi siano tempi adeguati per consentire una successiva lettura parlamentare.

Il senatore SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) dichiara che si asterrà dalla votazione dell'articolo 1.

La Commissione approva quindi l'articolo 1.

Il senatore CASSON (*PD*) sottoscrive e ritira l'emendamento 2.8.

In esito a distinte e successive votazioni sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.9.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 2.10 e 2.11.

La Commissione approva quindi l'articolo 2.

In esito a distinte e successive votazioni sono respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2.

La Commissione approva quindi con successive e distinte votazioni gli articoli 3 e 4.

In esito a distinte e successive votazioni sono respinti gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3.

Il senatore CASSON (*PD*) sottoscrive e ritira l'emendamento 5.4.

La Commissione approva l'articolo 5.

Con distinte e successive votazioni sono respinti gli emendamenti 6.1 e 6.2.

La Commissione approva l'articolo 6.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), accedendo alla richiesta dei relatori, ritira l'emendamento 7.1.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti, gli emendamenti 7.2, 7.3 e 7.4.

La Commissione approva l'articolo 7.

In esito a distinte e successive votazioni, è posto ai voti e respinto l'emendamento 8.1.

La Commissione approva quindi l'articolo 8.

Con distinte e successive votazioni risultano respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2.

Dopo che il senatore LI GOTTI (*IdV*) ha ritirato l'emendamento 9.3, il senatore CASSON (*PD*) sottoscrive e ritira l'emendamento 9.4.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 9.5, il senatore BALBONI (*PdL*) ritira l'emendamento 9.6.

In esito a distinte e successive votazioni sono respinti gli emendamenti 9.7, 9.8 e 9.9.

Dopo che il senatore CASSON (*PD*) ha sottoscritto e ritirato l'emendamento 9.10, è dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 9.11.

Risulta quindi respinto l'emendamento 9.12.

Dopo che il senatore LI GOTTI (*IdV*) ha ritirato l'emendamento 9.13, è posti ai voti e respinto l'emendamento 9.14.

La Commissione approva l'articolo 9.

Sono altresì approvati, in esito a distinte e successive votazioni, gli articoli 10, 11 e 12.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 13.1, il senatore CASSON (*PD*) sottoscrive e ritira l'emendamento 13.2.

La Commissione approva l'articolo 13.

Sono altresì approvati, con distinte e successive votazioni, gli articoli 14, 15 e 16.

Il PRESIDENTE ricorda che l'articolo 17 del testo originariamente approvato dal Senato è stato soppresso dalla Camera dei deputati. Pone quindi ai voti tale modificazione che risulta approvata.

Ricorda poi che l'articolo 17 corrispondente all'articolo 18 del testo licenziato dal Senato non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 17.0.1.

La Commissione approva l'articolo 18, corrispondente all'articolo 19 del testo approvato dal Senato.

La Commissione respinge l'emendamento 19.1.

È invece approvato l'articolo 19, corrispondente all'articolo 20 del testo licenziato dal Senato.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 20.1, la Commissione approva l'articolo 20, corrispondente all'articolo 21 del testo licenziato dal Senato.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 21.1, la Commissione approva l'articolo 21, corrispondente all'articolo 22 del testo licenziato dal Senato.

Il presidente BERSELLI avverte che l'articolo 22, corrispondente all'articolo 23 del testo licenziato dal Senato, non è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 23.1, la Commissione approva l'articolo 23, corrispondente all'articolo 24 del testo licenziato dal Senato.

Dopo che la Commissione ha approvato l'articolo 24 (corrispondente all'articolo 25 del testo licenziato dal Senato), è posto ai voti e respinto l'emendamento 24.0.1.

Il senatore CASSON (*PD*) sottoscrive e ritira l'emendamento 24.0.2.

Il PRESIDENTE avverte che l'articolo 26 dell'originario disegno di legge licenziato dal Senato è stato soppresso dalla Camera dei deputati. Pone quindi ai voti tale modificazione che è approvata.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 25.1.

È dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 25.2.

In esito a distinte e successive votazione sono respinti gli emendamenti 25.3, 25.4 e 25.5.

Sono invece dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 25.7 e 25.6.

La Commissione approva con distinte e successive votazioni gli articoli 25 e 26, introdotti dall'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE ricorda che l'articolo 27 del disegno di legge licenziato in prima lettura dal Senato è stato soppresso dall'altro ramo del Parlamento. Pone quindi ai voti tale modificazione che è approvata.

Avverte che non sono state apportate modifiche agli articoli 27, 28 e 29 (corrispondenti rispettivamente agli articoli 28, 29 e 30 del disegno di legge originariamente licenziato dal Senato).

La Commissione approva l'articolo 30 (corrispondente all'articolo 31 del testo approvato dal Senato).

Il PRESIDENTE fa presente che l'articolo 31 (corrispondente all'articolo 32 del testo già licenziato in prima lettura dal Senato) non è stato modificato.

La Commissione approva quindi l'articolo 32.

Si passa alle dichiarazioni di voto finale.

La senatrice ALLEGRI (*PdL*) interviene preannunciando che si asterrà dal voto finale del provvedimento, ritenendo che la Commissione avrebbe dovuto in questa sede apportare alcune modifiche migliorative al testo.

Il senatore SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) preannuncia la propria astensione.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul provvedimento, che introduce una riforma della materia condominiale attesa da oltre 40 milioni di italiani. Pur comprendendo alcune delle perplessità emerse nel dibattito, ritiene che il provvedimento nel suo complesso rechi disposizioni condivisibili ed apprezzabili con le quali peraltro si adatta la normativa fino ad ora vigente ai cambiamenti che nel corso degli anni si sono riscontrati nella realtà e anche ai risultati della più autorevole giurisprudenza maturata in materia. Giudizio positivo deve essere espresso nel provvedimento nella parte in cui interviene sui *quorum* delle delibere assembleari, sulla disciplina delle destinazioni d'uso delle parti comuni, nel rafforzamento dei poteri dell'amministratore del condominio anche con riguardo ai rischi per la sicurezza. Più in generale la riforma in esame avrà un impatto positivo in termini di riduzione del contenzioso giurisdizionale civile in larga parte interessato da questioni afferenti le realtà condominiali.

Il senatore CASSON (*PD*) dichiara il proprio voto favorevole nel suo complesso il quale è il risultato dell'ampio esame congiunto svoltosi in prima lettura anche in sede di comitato ristretto fra numerosi iniziative legislative ivi incluso l'Atto Senato del senatore Legnini n. 71. Pur riconoscendo il carattere perfettibile della disciplina in esame, ritiene quanto mai necessario che si giunga alla approvazione di tale testo, il quale reca una riforma da troppi anni attesa.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) preannuncia il proprio voto favorevole sul testo del disegno di legge. Pur ritenendo nel merito condivisibile le perplessità emerse nel dibattito ritiene che l'approvazione con modifiche del testo rischierebbe data l'imminente fine della Legislatura, di determinare l'insabbiamento del provvedimento.

Il relatore MUGNAI (*PdL*) ribadisce la propria astensione rinviando nel merito le considerazioni già svolte in sede di parere.

Il senatore CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) preannuncia il voto favorevole sul provvedimento a nome del proprio Gruppo.

Dopo talune precisazioni del presidente BERSELLI e della senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*), la Commissione approva il disegno di legge in titolo nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

(3511) *AMATI ed altri. – Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale*

(Discussione e rinvio)

Il relatore SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) nell'illustrare il disegno di legge in titolo, esprime preliminarmente apprezzamento per l'assegnazione dello stesso in sede deliberante in quanto il frangente storico-politico attuale rende la tempestiva approvazione del testo in esame quanto mai necessaria. Negli ultimi mesi rileva come si sia assistito ad una inquietante *escalation* dei neonazisti di Alba Dorata in Grecia: pogrom anti-immigrati, violenti slogan razzisti e, ancor peggio, un consenso elettorale pari al 7 per cento che ha permesso loro di entrare in Parlamento con 21 deputati. Sottolinea poi come da qualche settimana, siano nate diverse filiali italiane di Alba Dorata (prima Trieste e poi, a stretto giro, Brescia, Mantova, Varese e cellule in Sardegna e Sicilia), con tutte le premesse di proseguire sulla medesima strada dei «colleghi» greci e con uno stuolo di seguaci già piuttosto nutrito. Si tratta di un «campanello d'allarme» di particolare gravità, cui è necessario dare immediata risposta, senza commettere l'errore fatto da istituzioni e politica in Grecia: la sottovalutazione del fenomeno. Passa quindi all'analisi del provvedimento.

Il disegno di legge, di iniziativa dei senatori Amati ed altri, introduce nell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 («Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966») una nuova fattispecie delittuosa al fine di contrastare le forme di «negazionismo».

Ricordare che l'articolo 3 citato nella sua attuale formulazione, punisce con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

La proposta in esame si compone di un solo articolo, il quale, integrando l'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, sanziona con la pena della reclusione fino a tre anni chiunque, con comportamenti idonei a turbare l'ordine pubblico o che costituiscano minaccia, offesa o ingiuria, fa apologia, nega o minimizza la realtà dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e dei crimini definiti dall'articolo 6 dello Statuto del tribunale militare internazionale, allegato all'accordo di Londra

dell'8 agosto 1945 (tribunale di Norimberga). Tale formulazione punta soprattutto a contrastare le forme di «negazionismo», cioè negazione o minimizzazione, del fenomeno del genocidio degli ebrei e di altre minoranze etniche che costituiscono uno degli aspetti più odiosi delle pratiche razziste.

L'Italia non è il primo Stato a emanare una legislazione in tal senso. In alcuni paesi – Austria, Francia, Germania e Belgio – è reato la negazione dell'Olocausto, mentre in altri – Israele, Portogallo e Spagna – viene punita la negazione di qualsiasi genocidio. Norme antinegazioniste sono state introdotte anche nella legislazione dei seguenti Stati: Nuova Zelanda, Svezia, Australia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lituania, Polonia e Romania. In genere è prevista come pena la reclusione, che in alcuni Paesi può arrivare fino a dieci anni. Nel 2007 le Nazioni Unite hanno approvato una risoluzione degli Stati Uniti che «condanna senza riserve qualsiasi diniego dell'Olocausto e sollecita tutti i membri a respingerlo, che sia parziale o totale, e a respingere iniziative in senso contrario». I negazionisti considerano tali leggi come un mezzo di limitare la libertà di parola, e propugnano l'idea per la quale esista un enorme complotto per il quale gli storici siano succubi del «credo olocaustico», difeso in molti paesi con la forza della legge, eterodiretta dai poteri ebraici o comunque filosemiti. Per il reato di revisionismo in Austria è prevista la reclusione sino a 10 anni, in Francia fino a un anno, in Svizzera 3 anni, in Germania e Israele 5 anni.

Il senatore MARITATI (*PD*) dichiara di voler aggiungere la propria firma al disegno di legge in titolo.

Si associano a tale richiesta i senatori CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*), LI GOTTI (*IdV*) e CALIENDO (*PdL*), nonché il presidente BERSELLI.

È quindi aperta la discussione generale.

Il senatore PERDUCA (*PD*) esprime vive perplessità sul merito del provvedimento osservando come esso nasca sulla spinta emotiva conseguente alla introduzione in Francia di una analoga disciplina. Più in generale, critica l'atteggiamento altalenante del legislatore parlamentare, il quale, da un lato, fino alla scorsa settimana si proponeva di sopprimere la pena detentiva per il reato di diffamazione a mezzo stampa e dall'altro lato, con il provvedimento in titolo, si propone di incriminare condotte che in molti casi afferiscono alla libertà di stampa e di manifestazione del pensiero. Ritiene che la previsione di sanzioni penali volte a colpire il fenomeno del negazionismo non sia di per sé sufficiente a contrastare tale problematica nella parte in cui non si intervenga a monte sulle fonti di tali comportamenti. Qualora possibile si assocerà alla richiesta di passaggio alla sede referente del provvedimento.

Il senatore BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), pur condividendo le finalità ideali del disegno di legge, non è insensibile alle argomentazioni testé svolte dal senatore Perduca, che giustificano sicuramente un'attenta riflessione sulla materia.

In ogni caso, egli ritiene necessario intervenire nella fase emendativa per migliorare tecnicamente il testo, si pensi all'espressione «comportamenti idonei a turbare», laddove sarebbe più corretto parlare di «comportamenti diretti a turbare».

Il senatore MARITATI (*PD*) ritiene che le argomentazioni del collega Perduca, certamente meritevoli della massima attenzione, derivino da un sostanziale fraintendimento; ciò che si intende punire, infatti, non è la pura e semplice negazione di un fatto storico indiscutibilmente vero, ma la negazione diretta a rivalutare e a ripetere un crimine commesso contro l'umanità, e a colpevolizzarne le vittime.

Ovviamente, peraltro, per questo come più che per gli altri reati la mera risposta penale non può essere sufficiente, ma si deve coniugare con l'impegno per un processo di crescita culturale.

Il senatore CASSON (*PD*), nell'associarsi alle considerazioni del senatore Maritati, osserva come al di là del valore etico e politico della norma in discussione, anche dal punto di vista tecnico-giuridico non si può negare che il disegno di legge in discussione sia coerente con il sistema costruito con la legge n. 654 del 1975 e con le successive norme introdotte con il decreto-legge n. 122 del 1993, e determini una definizione più puntuale di una specifica condotta criminosa.

Concorda il senatore CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) il quale, nel condividere la possibilità di migliorare la scrittura della norma sotto il profilo tecnico, ne sottolinea il prevalente significato simbolico sotto il profilo etico e politico, ribadendo come la punizione della negazione sia in realtà diretta a punire una affermazione, e cioè quella di chi tende a dare dignità storica a ideologie aberranti e inumane.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) nel condividere l'ispirazione del disegno di legge, di cui è uno dei firmatari, ritiene tuttavia necessario un accurato intervento sulla sua redazione, soprattutto al fine di descrivere accuratamente la condotta sanzionata.

In proposito, egli ritiene in primo luogo necessario precisare il rapporto tra la condotta minacciosa, offensiva o ingiuriosa, e quella apologetica, chiarendo se vi sia un concorso formale di reati, ovvero se l'apologia assorba la minaccia, l'offesa o l'ingiuria.

Quanto a quest'ultima fattispecie, non bisogna trascurare il fatto che il disegno di legge all'esame di questo ramo del Parlamento – seppure ancora non approvato – sanziona l'ingiuria esclusivamente con la pena pecuniaria, sicché andrebbe chiarito se l'ingiuria prevista dal presente disegno

di legge si pone in un rapporto di specialità con quella di cui all'articolo 594 del codice penale.

Soprattutto, però, appare troppo generico il riferimento, quale oggetto della condotta apologetica, agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ciascuno dei quali reca nella definizione di crimini genocidio, di crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, un gran numero di fattispecie molto eterogeneo; si pensi che l'articolo 8, in tema di crimini di guerra, prevede fra tantissime altre fattispecie, l'emissione di sentenze di tribunali di guerra a seguito di processi che non abbiano rispettato il diritto di difesa, sicché si potrebbe arrivare all'assurdo di punire un soggetto per aver espresso apprezzamento per una sentenza emessa da una corte marziale.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) fa presente che per la prima e probabilmente unica volta, nella sua esperienza parlamentare, il suo intervento in discussione non può prescindere dalle circostanze di essere uno storico di professione e un ebreo, la cui famiglia è stata colpita nella maniera più dolorosa dalla persecuzione nazista.

Queste circostanze, che lo rendono estremamente attento alle problematiche oggetto del disegno di legge, contribuiscono entrambe però alla sua persuasione che, per quanto mosso da buone intenzioni, questo intervento legislativo sia inutile e ingiusto; una posizione del resto che è comune a quella assunta da molti storici, anche ebrei, nel dibattito sull'opportunità di punire penalmente il negazionismo.

Egli ritiene infatti che la lotta contro il negazionismo stesso vada condotta su un piano culturale e politico, e che la pretesa di sradicare con lo strumento penale tale orientamento pseudoculturale e l'ideologia di cui è strumento, sia destinata inevitabilmente ad essere rappresentata come una repressione della libertà di pensiero e di ricerca storica, anche per l'impossibilità di definire in maniera precisa la condotta incriminata: si pensi al testo del disegno di legge in discussione che, punendo chi nega non solo la realtà della *Shoah*, ma anche la sua dimensione, finisce per determinare l'assurdo di un evento storico la cui dimensione è quantificata per legge.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) fa presente in primo luogo che già all'atto di proporre l'aggiunta della sua firma al disegno di legge, ha manifestato le sue perplessità sull'effettivo valore deterrente del reato di apologia.

Per quanto riguarda invece la parte della disposizione più strettamente afferente al reato di negazione, egli ritiene che le considerazioni del senatore Della Seta, pur meritevoli di riflessione, non siano condivisibili, dal momento che non si tratta qui di punire la negazione di un fatto storico in quanto tale, ma in quanto, proprio perché fatto storico accertato e provato, esso è servito alla definizione del reato di crimine contro l'umanità di cui all'articolo 6 dello statuto del tribunale di Norimberga.

Peraltro egli condivide le considerazioni del senatore Li gotti circa la necessità di una definizione più puntuale delle fattispecie incriminatici previste dal disegno di legge, con particolare riferimento al rinvio agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Il senatore MARITATI (*PD*) ritiene che l'importanza e la delicatezza delle questioni emerse nel corso del dibattito, dovrebbero indurre la Presidenza a concedere un secondo intervento in discussione generale ai senatori.

Il presidente BERSELLI fa presente che le norme regolamentari che disciplinano la discussione dei disegni di legge prevedono che ciascun senatore possa intervenire in discussione generale una sola volta.

Peraltro, la discussione non è chiusa, risultando iscritto anche il senatore D'Ambrosio, per cui nella prossima seduta egli valuterà se concedere una breve integrazione al proprio intervento a coloro che lo chiederanno.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 71-355-399-1119-1283-B

G/71-355-399-1119-1283-B/1/2

GIOVANARDI

La Commissione giustizia,

preso atto

che al terzo comma dell'articolo 1138 del codice civile è aggiunto il seguente: «Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici»;

rileva:

come il divieto in parola non riguarda i regolamenti cosiddetti contrattuali che sono approvati da tutti i condomini con l'adesione al regolamento formulato dal costruttore prima della costituzione del condominio, ovvero con una deliberazione assembleare unanime, perché la disposizione è collocata all'interno dell'articolo che disciplina il regolamento condominiale. Tale formula di compromesso è di fondamentale importanza perché consente da un lato di rispettare la sensibilità degli amanti degli animali, e dall'altro, in coerenza con i principi di autonomia contrattuale (articolo 1322 del codice civile), consente ai condomini di deliberare all'unanimità limitazioni ai diritti dominicali loro spettanti avuto riguardo allo stato dei luoghi.

Per quanto riguarda l'efficacia nei confronti dei terzi, occorre ricordare che il carattere reale delle limitazioni convenzionali della proprietà nel condominio determina la loro opponibilità agli acquirenti a titolo particolare delle unità immobiliari, purché tali limitazioni risultino trascritte presso la Conservatoria dei registri immobiliari a norma dell'articolo 2643 del codice civile e ciò si verifica quando sia trascritto il regolamento, ovvero quando sia trascritto l'atto di acquisto che indichi, con precisione, i vincoli a cui è sottoposto il bene oggetto della compravendita. In assenza di trascrizione, i vincoli saranno opponibili solo quando l'acquirente li abbia espressamente accettati.

BILANCIO (5^a)

Martedì 20 novembre 2012

Plenaria**799^a Seduta**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(3519) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 novembre scorso.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) richiama l'illustrazione degli emendamenti già svolta nella seduta del 14 novembre scorso e illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria – in termini di quantificazione dell'onere e congruità della copertura – delle proposte 3.6 (testo 2), 3.9 (testo 2), 3.10 (testo 2) e 3.13 (testo 2).

Dà poi conto delle proposte 1.6 (testo 2), 2.13 (testo 2), 2.28 (testo 2) e 3.29 (testo 2), rilevando, anche in tal caso, la necessità di valutarne gli effetti finanziari.

Il sottosegretario CERIANI, ricollegandosi ai rilievi sollevati dal Relatore nella scorsa seduta, rileva l'assenza di onerosità delle proposte 2.7,

2.8 e 2.9, mentre, in merito all'emendamento 3.14, osserva come esso abbia un carattere ultroneo rispetto alla normativa vigente.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva, poi, come gli emendamenti 2.28 e 2.29, che differiscono i termini per l'accorpamento delle Agenzie fiscali, comportino una riduzione di economie di spesa.

Il presidente AZZOLLINI propone di formulare un parere di semplice contrarietà sui citati emendamenti 2.28 e 2.29.

Successivamente, il rappresentante del GOVERNO formula un avviso di contrarietà sull'emendamento 2.21, mentre osserva come l'emendamento 2.27, riguardante la revisione delle rendite catastali, sia privo di un impatto diretto sulla finanza pubblica.

In relazione agli emendamenti segnalati dal Relatore in quanto irrigidiscono la struttura del bilancio, il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto, ancorché simili a norme contenute nel testo del disegno di legge, sono tuttavia congegnati in modo non perfettamente conforme alla legge di contabilità e possono, pertanto, produrre effetti negativi di carattere finanziario.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) si sofferma, successivamente, sull'emendamento 4.19, evidenziando come esso comporti un irrigidimento di bilancio.

Il senatore MORANDO (*PD*) fa presente come la proposta 4.19 non comporti tuttavia oneri finanziari.

Il sottosegretario CERIANI interviene, quindi, sull'emendamento 4.43, osservando come esso tenda ad ancorare le quote di prelievo in materia di giochi all'entità dei montepremi, in contrasto con lo spirito complessivo del provvedimento; osserva che, comunque, la proposta non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Formula, quindi, un avviso contrario sugli emendamenti 3.24 e 3.35, per i loro evidenti profili di onerosità.

Il PRESIDENTE e il senatore MORANDO (*PD*) concordano con il carattere di onerosità dell'emendamento 3.35.

Il rappresentante del GOVERNO si sofferma, successivamente, sull'emendamento 4.9 e, nel riepilogare la normativa vigente, conclude osservando come l'approvazione di tale proposta possa ostacolare l'efficacia delle attività di accertamento.

Il sottosegretario CERIANI formula, poi, un avviso favorevole sugli emendamenti 4.20 e 4.0.1, in materia di fiscalità ambientale, ricordando che essi sono finalizzati a recepire una specifica direttiva europea.

Sull'emendamento 4.0.31 interviene il senatore PEGORER (*PD*), rammentando la specificità del sistema catastale del Friuli-Venezia Giulia, nonché di altre regioni ad autonomia differenziata.

Dopo un intervento incidentale del sottosegretario CERIANI sull'emendamento 4.0.23, il PRESIDENTE osserva come gli emendamenti 3.6 (testo 2), 3.9 (testo 2), 3.10 (testo 2) e 3.13 (testo 2) siano privi di una precisa quantificazione del relativo onere e, conseguentemente, di un'adeguata copertura.

Invece, rileva che non sussistono osservazioni da formulare sugli emendamenti 1.6 (testo 2), 2.13 (testo 2), 2.28 (testo 2) e 2.29 (testo 2).

Altresì, rileva che, per quanto concerne gli emendamenti segnalati dal Relatore sui quali sarebbe necessario acquisire l'apposita relazione tecnica, la formulazione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è motivata dalla mancata acquisizione della relazione medesima.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), alla luce del dibattito svoltosi, propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo e gli ulteriori emendamenti riformulati, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.13, 2.14, 2.30, 2.21, 2.22, 2.36, 2.37, 2.42, 4.3, 4.0.25, 4.0.26, 4.5, 4.6, 3.24, 3.29, 3.38, 4.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.14, 4.0.15, 4.0.16, 4.0.22, 4.0.27, 4.0.29, 3.35, 4.9, 4.0.30, 3.6 (testo 2), 3.9 (testo 2), 3.10 (testo 2) e 3.13 (testo 2).

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.28, 2.29, 3.7, 4.10, 4.19 e 4.43,

Sull'emendamento 4.0.21 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di un'apposita clausola d'invarianza finanziaria.

Sulla proposta 4.24 il parere è di semplice contrarietà fino alle parole: «minori di anni diciotto», mentre è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per la parte compresa dalle parole: «e di applicare» fino alla fine dell'emendamento.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

(3533) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

(Parere alla 10^a Commissione su testo e su emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 novembre scorso.

Il PRESIDENTE incarica il relatore Latronico di predisporre, per la giornata di domani, una proposta di parere sul testo del provvedimento in esame, anche alla luce dei chiarimenti contenuti nelle note consegnate dal Governo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda al sottosegretario Ceriani che questa Commissione ha da tempo formalmente avanzato la richiesta di acquisizione della relazione tecnica sul testo unificato dei disegni di legge 1744 ed abbinati, relativo alla riforma della cooperazione allo sviluppo, avvertendo che, qualora la relazione – che per le vie informali risulta già predisposta dall'amministrazione competente – non fosse trasmessa al Parlamento, la Commissione procederà comunque ad esaminare i profili finanziari del testo unificato.

Altresì, sollecita il Governo a fornire i dati, più volte richiesti dal senatore Massimo Garavaglia, sugli effetti derivanti sui bilanci dei comuni dalla riduzione dei trasferimenti erariali conseguenti alle stime sul maggior gettito IMU.

Il sottosegretario CERIANI assicura che nella prossima settimana verranno forniti i dati richiesti dal senatore Massimo Garavaglia.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), nel prendere atto della rassicurazione del Sottosegretario, rileva che la produzione di tali dati, se avvenisse la prossima settimana, potrebbe comunque risultare inutile, stante l'imminente scadenza del termine per l'approvazione dell'assestamento dei bilanci comunali.

La seduta termina alle ore 16,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 20 novembre 2012

Plenaria**399^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE REFERENTE

(3519) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna del 14 novembre scorso.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala criticamente che, allo stato attuale, il numero legale per procedere alla votazione degli emendamenti non è assicurato dalla presenza dei rappresentanti della maggioranza. Nel ribadire che il raggiungimento del numero legale è onere della maggioranza stessa, sottolinea che l'assenza di alcuni suoi rappresentanti può essere interpretata come indice di scarsa attenzione all'esame del provvedimento in titolo. Rivolge quindi alla Presidenza la richiesta di non dare inizio alla votazione degli emendamenti fino a quando il prescritto numero legale non sarà assicurato integralmente dai Commissari di maggioranza, preannunciando, in caso contrario, l'intento di abbandonare i lavori della Commissione, facendo così venir meno il numero legale prescritto per le votazioni.

Il presidente BALDASSARRI prende atto della richiesta testé avanzata e sottolinea che comunque la Commissione può procedere all'espressione dei pareri dei relatori e del rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati, ribadendo che per tale fase procedurale non è prevista la presenza del numero legale.

Dopo che il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) ha preso atto di tale puntualizzazione, si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 1.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) invita a ritirare l'emendamento 1.1, preannunciando in alternativa un parere negativo, considerato che, nel merito della proposta, rimarca la propria contrarietà all'eliminazione del riferimento al rispetto dei principi dello Statuto del contribuente.

Il sottosegretario CERIANI esprime un avviso conforme.

Il senatore MUSI (*PD*), accettando l'invito rivoltagli dal relatore Barbolini, ritira l'emendamento 1.1.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) propone al senatore Musi una riformulazione in un testo 2 del suo emendamento 1.2, preannunciando su di essa un parere favorevole.

Il sottosegretario CERIANI si rimette all'orientamento che la Commissione riterrà di assumere per quanto riguarda la riformulazione in un testo 2 dell'emendamento citato, proposta dal relatore Sciascia, rilevando che la riduzione del termine per l'esercizio della delega – da 9 a 7 mesi – comporterà difficoltà nella predisposizione degli schemi dei decreti legislativi e rappresenta, inoltre, per la brevità del nuovo termine, una circostanza assolutamente inedita rispetto ai termini di esercizio delle deleghe legislative ordinariamente previsti.

Il senatore MUSI (*PD*) accetta la proposta del relatore e riformula l'emendamento 1.2 in un testo 2 pubblicato in allegato al resoconto.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) motiva la contrarietà all'emendamento 1.3, che propone principi e criteri direttivi in parte già previsti dalla delega e in parte non del tutto in linea con il suo impianto.

Il sottosegretario CERIANI esprime un avviso conforme, sottolineando che i principi proposti con l'emendamento in questione, pur condivisibili in linea teorica, risulterebbero tuttavia più coerenti con un indirizzo di riforma di più ampia portata del sistema tributario.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) invita a ritirare l'emendamento 1.4, altrimenti l'avviso è contrario, facendo presente che nella delega sono già

previsti alcuni principi in materia di semplificazione e riduzione degli adempimenti fiscali.

Il sottosegretario CERIANI si associa alla richiesta di ritiro e conferma che una parte della delega è dedicata al tema della semplificazione degli oneri e degli adempimenti tributari, in linea peraltro con il suo carattere specifico e settoriale. Naturalmente comprende le finalità sottese all'emendamento citato, ma osserva che la sua formulazione risulterebbe troppo rigida e vincolante in sede di esercizio della delega.

Su un piano più generale e in riferimento ai pareri che saranno successivamente espressi, ritiene doveroso puntualizzare che il loro tenore negativo, anche in via subordinata rispetto alla formulazione di un invito al ritiro, discende da un esame puntuale del contenuto e delle conseguenze di ciascun singolo emendamento e dalla valutazione del suo contenuto in rapporto all'impianto complessivo della delega. Pertanto preannuncia un parere contrario su quegli emendamenti che ricalcano proposte di modifica già avanzate ed esaminate alla Camera dei deputati e successivamente ritirate dai rispettivi proponenti perché ritenute assorbite nelle modifiche concordemente apportate al testo. Su altri emendamenti il parere contrario discende invece dalla constatazione che essi contengono disposizioni eccessivamente dettagliate e vincolanti che non possono esser configurate come norme di delega. Rispetto a tali proposte, ove gli obiettivi ne risultino condivisibili, preannuncia la formulazione della proposta di ritirarli e trasformarli in ordini del giorno. Infine, sottolinea che la contrarietà ad altri emendamenti è giustificata da motivazioni di carattere tecnico e di merito politico.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.5, in merito al quale il sottosegretario CERIANI esprime un parere favorevole.

Il presidente BALDASSARRI ricorda che l'emendamento 1.6 è stato riformulato in un testo 2 e precisa al riguardo che la portata normativa della proposta rimane identica, con l'unica differenza che la disposizione da introdurre figura, nella riformulazione, come un comma aggiuntivo all'articolo 1 e non più come emendamento volto a sostituire il comma 7 del citato articolo 1. Al riguardo ritiene opportuno segnalare che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo originario di tale proposta e non sulla riformulazione, in base all'evidente constatazione che nella versione originaria l'emendamento prevedeva l'eliminazione della clausola volta a escludere che dall'attuazione della delega possano derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate. Precisa quindi che il parere dei relatori e del rappresentante del Governo verterà sulla riformulazione in un testo 2 dell'emendamento citato.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) invita a ritirare l'emendamento 1.6 (testo 2), altrimenti il parere è contrario, sottolineando che il principio di invarianza della pressione fiscale effettiva, pur se in linea teorica condivisibile, non risulta coerente con le finalità enunciate nel comma 7 dell'articolo 1.

Il sottosegretario CERIANI dichiara un parere conforme e rileva che l'impostazione adottata mira già a stabilire che l'attuazione della delega dovrà effettuarsi a invarianza dei saldi di finanza pubblica. Nel merito evidenzia le difficoltà di ordine tecnico e interpretativo a definire la nozione di pressione fiscale effettiva e a quantificarne di conseguenza l'ammontare. Osserva quindi che il principio proposto dall'emendamento potrebbe essere inserito all'interno di uno specifico ordine del giorno.

Il presidente BALDASSARRI interviene in via incidentale per rilevare che la previsione di un vincolo al livello massimo della pressione fiscale è ben altra cosa rispetto alla previsione di invarianza dei saldi finanziari.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), pur prendendo atto delle motivazioni addotte dal sottosegretario Ceriani, ritiene preferibile mantenere l'emendamento in votazione.

Il senatore MUSI (*PD*) chiede di approfondire la questione concernente gli effetti finanziari dell'emendamento, come riformulato nel testo 2.

Il presidente BALDASSARRI, concordando con tale rilievo, dispone, concorde la Commissione, l'accantonamento dell'emendamento 1.6 (testo 2).

Preannuncia quindi che si passerà alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), intervenendo nuovamente sull'ordine dei lavori, rileva che il numero legale per procedere alla votazione degli emendamenti continua a non essere assicurato integralmente dai commissari di maggioranza. Pur dando atto ai relatori del buon lavoro svolto e ribadendo il carattere costruttivo dell'atteggiamento assunto dalla propria parte politica, ribadisce tuttavia che non è compito dei commissari di minoranza contribuire con la propria presenza al raggiungimento del numero legale per le votazioni.

Il presidente BALDASSARRI, preso atto di tali osservazioni, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,25, riprende alle ore 12,35.

Il presidente BALDASSARRI verifica che la Commissione è in numero legale per procedere alla votazione degli emendamenti all'articolo 1 anche in relazione alla presenza dei componenti di maggioranza.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 1, a partire dalla proposta 1.2 (testo 2), essendo stato ritirato l'emendamento 1.1.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) motiva il voto contrario della propria parte politica all'emendamento 1.2 (testo 2), rimarcando in termini critici l'eccessivo abbreviamento del termine per l'esercizio della delega, tale da non consentire a suo parere un sufficiente approfondimento dei contenuti da conferire alle disposizioni di attuazione.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento in questione.

Previa verifica del numero legale per deliberare, il presidente BALDASSARRI pone ai voti l'emendamento 1.2 (testo 2), che risulta approvato.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.3, che ripropone i principi generali contenuti nella delega predisposta dal precedente Governo e che egli reputa più incisivi in vista dell'obiettivo di una riforma tributaria di più ampio respiro.

L'emendamento 1.3 è posto in votazione e respinto.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.4 e osserva criticamente che l'avviso di contrarietà sulle proposte della propria parte politica non appare adeguatamente motivato, giacché i relatori e il rappresentante del Governo si limitano ad eccepire, alternativamente, il carattere eccessivamente stringente o generico delle disposizioni proposte. Inoltre osserva che anche i pareri contrari espressi dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, destano perplessità, con particolare riferimento alla versione originaria del proprio emendamento 1.6, testé accantonato. La contrarietà dei relatori e, in particolare, del sottosegretario Ceriani all'emendamento 1.3 contribuisce a non correggere le distorsioni di un sistema di adempimenti fiscali che permane eccessivamente rigido e oneroso nei confronti dei contribuenti. Rimarca quindi la necessità che il Governo assuma l'iniziativa normativa più incisiva su tale fronte.

Il senatore MUSI (*PD*) preannuncia il proprio voto contrario all'emendamento, ricordando gli obiettivi di razionalizzazione e di maggiore equità del sistema fiscale che il Governo ha assegnato alla delega. Giudica pertanto evidente come, per effetto delle modifiche volte a rendere più

equo l'ordinamento tributario, non si possa escludere l'introduzione di nuovi adempimenti fiscali. Considerato che alla parte politica del senatore Paolo Franco stanno particolarmente a cuore i citati obiettivi di equità e razionalizzazione del sistema tributario, reputa scarsamente coerente con tale indirizzo la proposizione dell'emendamento in questione.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) interviene per dichiarare la propria astensione sull'emendamento 1.4 e per preannunciare che egli assumerà un orientamento di astensione su tutti gli emendamenti presentati dalla Lega.

L'emendamento 1.4 è posto ai voti e respinto.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) motiva il voto favorevole sull'emendamento 1.5, sottolineando, in senso contrario ai rilievi critici testé formulati dal senatore Musi, che la propria parte politica ha sempre svolto un esame approfondito e non pregiudiziale di tutte le proposte normative sottoposte alla Commissione, definendo il proprio orientamento di voto in base al contenuto e alla validità di ogni singola proposta. Il voto favorevole discende dalla condivisione degli obiettivi sottesi all'emendamento 1.5.

L'emendamento 1.5 è messo in votazione e approvato all'unanimità dalla Commissione.

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver ricordato che l'emendamento 1.6 (testo 2) è accantonato, avverte che si passerà all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 2.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) invita a ritirare l'emendamento 2.1, altrimenti il parere è contrario.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*), accedendo a tale invito, ritira l'emendamento 2.1.

Il senatore MUSI (*PD*) comunica di aver riformulato in un testo 2 gli emendamenti 2.13, 2.28 e 2.29, concernenti il tema del riordino delle Agenzie fiscali, i cui testi sono pubblicati in allegato al resoconto. Precisa che con la riformulazione sono state inserite le clausole di copertura degli oneri finanziari e che si propone una disposizione con la quale l'inizio temporale dell'efficacia dei decreti di attuazione della riforma viene coordinato con il differimento del termine per la decorrenza dell'incorporazione e per l'adozione degli stessi decreti.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) sollecita il ritiro dell'emendamento 2.2, altrimenti il parere è contrario, preannunciando la disponibilità a valutare un eventuale ordine del giorno derivante dalla sua trasformazione.

Il sottosegretario CERIANI esprime un avviso conforme.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) preannuncia l'intendimento di mantenere l'emendamento in votazione.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) chiede il ritiro dell'emendamento 2.3, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CERIANI esprime un avviso conforme.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) propone alla senatrice Fontana una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 2.4, preannunciandone una valutazione favorevole.

La senatrice FONTANA (*PD*), accedendo all'invito del relatore, riformula l'emendamento 2.4 in un testo 2 pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) interviene in via incidentale per chiedere alla Presidenza quale sia il tenore del parere espresso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 2.4, nella formulazione originaria.

Il presidente BALDASSARRI fa presente che non è stato formulato alcun rilievo, ai fini dei profili finanziari, sull'emendamento citato.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), nel prendere atto di tale circostanza, si riserva un intervento più ampio in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO esprimono un parere favorevole sull'emendamento 2.5.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) chiede il ritiro dell'emendamento 2.6, il quale sarebbe sostanzialmente assorbito dalla proposta 2.5, in caso di suo accoglimento.

Il sottosegretario CERIANI esprime un avviso conforme.

Il senatore MUSI (*PD*) ritira l'emendamento 2.6.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) chiede il ritiro degli identici emendamenti 2.7, 2.8 e 2.9, altrimenti il parere è contrario, e preannuncia la disponibilità a valutare favorevolmente eventuali ordini del giorno, derivanti dalla loro trasformazione.

Il relatore BARBOLINI (*PD*), concordando con l'altro relatore, fa notare che i principi e i criteri direttivi contenuti nei citati emendamenti

risultano troppo stringenti, già prefigurando nella sostanza le norme di attuazione della delega.

Il sottosegretario CERIANI esprime un avviso conforme.

Il senatore MUSI (*PD*), primo firmatario dell'emendamento 2.7, chiede un accantonamento delle proposte prima citate, considerato che l'esame della Commissione bilancio su di esse è ancora sospeso.

Il presidente BALDASSARRI, concorde la Commissione, accantona gli emendamenti 2.7, 2.8 e 2.9.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) chiede il ritiro dell'emendamento 2.10, altrimenti il parere è contrario, dichiarandosi disponibile a valutare un eventuale ordine del giorno sullo stesso tema.

Il sottosegretario CERIANI esprime un avviso conforme.

La senatrice FONTANA (*PD*) ritira l'emendamento 2.10 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) chiede il ritiro dell'emendamento 2.11, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CERIANI esprime un avviso conforme.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) ritira l'emendamento 2.11.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) esprime rammarico per l'avvenuto ritiro dell'emendamento, che ritiene pienamente condivisibile, e stigmatizza l'avviso di contrarietà espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) chiede il ritiro dell'emendamento 2.12, sostanzialmente assorbito dalla proposta 2.5 dei relatori.

Il sottosegretario CERIANI esprime un avviso conforme.

La senatrice FONTANA (*PD*) ritira l'emendamento 2.12.

Il presidente BALDASSARRI dispone, concorde la Commissione, l'accantonamento degli emendamenti 2.13 (testo 2), 2.28 (testo 2) e 2.29 (testo 2), in attesa che sia acquisito su di essi il parere della Commissione bilancio. Fino a tale momento comunica che è sospeso il parere dei relatori e del rappresentante del Governo su di essi.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) esprime parere contrario all'emendamento 2.15.

Il sottosegretario CERIANI esprime un avviso conforme.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) chiede il ritiro degli identici emendamenti 2.16, 2.17 e 2.18, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CERIANI esprime un avviso conforme.

Il senatore MUSI (*PD*) ritira l'emendamento 2.16.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) insiste per la votazione dell'emendamento 2.17.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) chiede il ritiro dell'emendamento 2.19, altrimenti il parere è contrario, dichiarandosi disponibile a valutare un eventuale ordine del giorno sullo stesso tema.

Il sottosegretario CERIANI esprime un avviso conforme.

La senatrice FONTANA (*PD*) fa proprio e ritira l'emendamento 2.19, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) chiede il ritiro dell'emendamento 2.20, altrimenti il parere è contrario, sottolineando che il tema oggetto della proposta – l'eliminazione dell'esenzione dall'IMU per le fondazioni bancarie – dovrebbe essere affrontato nell'ambito di una riflessione più generale sui regimi di prelievo e di favore fiscale sugli immobili degli enti non commerciali. Di conseguenza, non si può intervenire con una disposizione atta a modificare il regime delle esenzioni fiscali per una sola categoria di contribuenti. Invita quindi il senatore Lannutti, firmatario della proposta, a valutare la possibilità di presentare un ordine del giorno, sul quale preannuncia un orientamento favorevole.

Il sottosegretario CERIANI esprime un avviso conforme, rilevando che il regime di tassazione e di esenzione, ora ai fini dell'IMU, in precedenza nell'ambito della disciplina dell'ICI, si basa su criteri di carattere oggettivo. Al contrario l'emendamento 2.20, che risulta totalmente incongruo rispetto all'impostazione generale della disciplina delle esenzioni dall'IMU attualmente in vigore, propone una modifica fondata su un criterio soggettivo e limitato a una singola categoria di soggetti passivi, laddove il regime delle esenzioni dall'IMU tiene conto della natura, commerciale o no, dell'attività esercitata dal soggetto passivo, ispirandosi quindi a un criterio oggettivo.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*), pur tenendo conto delle puntualizzazioni tecniche fornite dal sottosegretario Ceriani e indipendentemente dalla soluzione che sarà adottata dalla Commissione, sottolinea la necessità di assumere una decisione che sgombri il campo dal dubbio che la

Commissione stessa possa avallare il mantenimento di un regime di favore fiscale per le fondazioni bancarie, tenendo presente che l'orientamento criticato potrebbe prestarsi a evidenti strumentalizzazioni in occasione della prossima campagna elettorale.

Il presidente BALDASSARRI osserva che potrebbe essere utile a tal fine anche la presentazione di un ordine del giorno con il quale inserire il tema del mantenimento o meno dell'esenzione dall'IMU per le fondazioni bancarie nell'ambito di una generale revisione del regime di tassazione sugli immobili degli enti non commerciali.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), dopo aver ringraziato i relatori, il sottosegretario Ceriani e il senatore Stradiotto, rimarca criticamente il comportamento opportunistico delle fondazioni bancarie, che hanno tutto l'interesse a configurarsi come soggetti pubblici o privati a seconda delle convenienze del momento, e ciò anche tenendo conto della giurisprudenza della Corte costituzionale. Nell'attuale momento di crisi giudica gravemente sbagliato mantenere un regime di favore fiscale sugli immobili detenuti dalle fondazioni, considerato invece che il pagamento dell'IMU viene imposto anche ai contribuenti ricoverati in strutture di assistenza. La proposizione dell'emendamento non risponde quindi a un intento elettorale, ma si ispira a una finalità di equità fiscale, atteso anche che le fondazioni si stanno adoperando per rimborsare al minor valore le partecipazioni da esse detenute nella Cassa depositi e prestiti, in sede di conversione delle azioni privilegiate in ordinarie.

Per tali motivi desidera mantenere in votazione l'emendamento.

Il relatore BARBOLINI (*PD*), pur considerando le motivazioni tecniche adottate dal sottosegretario Ceriani, propone di accantonare l'emendamento 2.20 per un'ulteriore riflessione.

La senatrice LEDDI (*PD*) giudica condivisibile tale proposta e sottolinea i problemi derivanti dalla simultanea presenza in Parlamento, di diverse proposte di modifica della disciplina fiscale concernente le fondazioni bancarie. Sotto tale profilo, pur ritenendo formalmente legittima l'esenzione dall'IMU per tali soggetti, nel vigente quadro normativo, pur nella consapevolezza che le fondazioni amministrano ingenti patrimoni, sottolinea la necessità che il Governo si attivi per predisporre un intervento normativo organico e unitario sul tema dei regimi fiscali applicabili ai soggetti non esercenti attività commerciali.

Il senatore VEDANI (*LNP*) giudica essenziale l'accoglimento dell'emendamento considerato il suo forte profilo di equità, pur tenendo conto delle delucidazioni di carattere tecnico offerte dal sottosegretario Ceriani in merito alla non rispondenza della proposta rispetto al vigente quadro normativo. Nei fatti ritiene infatti difficilmente ascrivibili le fondazioni alla categoria degli enti non commerciali. Né d'altra parte si potrebbe ar-

gomentare la sostanziale estraneità della materia al testo della delega, considerato che in essa sono presenti disposizioni riguardanti il settore dell'ipoteca. Al di là della presenza delle condizioni politiche per l'approvazione dell'emendamento, ne rimarca comunque il valore come stimolo al Governo a maturare un orientamento sul tema della tassazione immobiliare degli enti *no profit*.

Il senatore MUSI (*PD*) concorda con le argomentazioni svolte dal sottosegretario Ceriani e rimarca infatti che la questione dell'esenzione dall'IMU per le fondazioni bancarie postulerebbe una discussione più generale sui trattamenti fiscali di favore sugli immobili di alcune categorie di soggetti passivi. Pertanto condivide l'invito a ritirare l'emendamento e a presentare un ordine del giorno.

Il sottosegretario CERIANI motiva il parere nettamente contrario del Governo sull'emendamento 2.20, ribadendone la non corrispondenza all'impianto di fondo della delega, che prefigura un intervento sul catasto e non sulla base imponibile dell'IMU, sulla quale invece il Governo è intervenuto con norme ordinarie. Sottolinea inoltre che lo stesso Esecutivo è impegnato in un confronto con la Commissione europea per chiudere una procedura di infrazione originata dall'introduzione, per opera di precedenti Governi, di regimi di favore fiscale, nell'imposizione immobiliare, per alcune categorie di enti commerciali. Evidenzia infatti come tali regimi fiscali finiscano per alterare la concorrenza nel mercato e si pongano quindi in contrasto con i principi comunitari. Inoltre il settore *no profit* non è solo costituito dalle fondazioni bancarie e dagli enti ecclesiastici, ma anche da numerose e diversificate categorie di associazioni private che promuovono i fini più vari, come anche attività di ricerca. Ribadisce quindi la volontà del Governo di definire quanto prima regole e criteri per la tassazione delle parti degli immobili che hanno un utilizzo commerciale, pur essendo detenuti da soggetti non esercenti in via prevalente attività di lucro. Per tali immobili, sottoposti a un uso misto, il Governo sta pensando a un criterio di tassazione basato sulla prevalenza dell'utilizzo della struttura o per quote.

La senatrice GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), condividendo l'orientamento del sottosegretario Ceriani, si dichiara contraria all'accantonamento dell'emendamento e preannuncia anche un voto contrario nel merito.

Il presidente BALDASSARRI, considerato l'orientamento prevalente della Commissione, dispone l'accantonamento dell'emendamento 2.20.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) esprime un parere contrario sugli emendamenti 2.21 e 2.22.

Il sottosegretario CERIANI esprime un avviso conforme.

Il presidente BALDASSARRI, atteso che la Commissione bilancio ha sospeso l'espressione del parere sugli emendamenti citati, ne dispone il temporaneo accantonamento, dopo aver acquisito il concorde orientamento della Commissione.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) esprime un parere contrario sull'emendamento 2.23.

Il sottosegretario CERIANI esprime un avviso conforme.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) chiede il ritiro dell'emendamento 2.24, altrimenti il parere è contrario. Manifesta un avviso negativo anche sull'emendamento 2.25.

Il sottosegretario CERIANI esprime un avviso conforme.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) esprime un avviso contrario sull'emendamento 2.26.

Il sottosegretario CERIANI esprime un avviso conforme.

Il presidente BALDASSARRI, dispone, concorde la Commissione, l'accantonamento dell'emendamento 2.27, giacché su di esso è stata sospesa l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio, e dell'emendamento 2.30, concernente il riordino delle Agenzie fiscali, rispetto al quale erano stati già accantonati in precedenza gli emendamenti 2.13 (testo 2), 2.28 (testo 2) e 2.29 (testo 2).

Il relatore BARBOLINI (*PD*) sollecita il ritiro dell'emendamento 2.31 e dell'emendamento 2.32.

Il sottosegretario CERIANI esprime un avviso conforme.

La senatrice FONTANA (*PD*) ritira l'emendamento 2.31.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) insiste per la votazione dell'emendamento 2.32.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) esprime un parere contrario sugli emendamenti 2.33 e 2.34.

Il sottosegretario CERIANI esprime un avviso conforme.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) esprime un avviso contrario all'emendamento 2.35, che ritiene sostanzialmente già ricompreso nel testo della delega definito dalla Camera.

Il sottosegretario CERIANI esprime un avviso conforme.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) mantiene in votazione la proposta.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) sollecita il ritiro degli identici emendamenti 2.36 e 2.37, facendo presente che una previsione analoga è già contenuta nel testo della delega.

Il sottosegretario CERIANI esprime un avviso conforme.

La senatrice LEDDI (*PD*) prende atto di tale puntualizzazione e ritira l'emendamento 2.36.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) sottopone al senatore Franco una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 2.38, preannunciandone una valutazione favorevole.

Il sottosegretario CERIANI esprime un avviso conforme.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) accetta l'invito del relatore e riformula l'emendamento 2.38 in un testo 2 pubblicato in allegato al resoconto.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 2.39.

Il sottosegretario CERIANI esprime un avviso conforme.

Il presidente BALDASSARRI, concorde la Commissione, dispone l'accantonamento dell'emendamento 2.39, sul quale è stata sospesa l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) è contrario all'emendamento 2.40 ed esprime invece un parere favorevole sugli emendamenti 2.200 e 2.300 dei relatori.

Il sottosegretario CERIANI esprime un avviso conforme.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) invita a ritirare gli emendamenti 2.41 e 2.42, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CERIANI esprime un avviso conforme.

La senatrice FONTANA (*PD*) ritira l'emendamento 2.41.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) non accoglie l'invito al ritiro e mantiene in votazione l'emendamento 2.42.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) esprime un avviso di contrarietà sull'emendamento 2.43.

Il sottosegretario CERIANI esprime un avviso conforme.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) chiede il ritiro dell'emendamento 2.44, sostanzialmente assorbito dall'emendamento 2.5 dei relatori.

Il sottosegretario CERIANI esprime un avviso conforme.

La senatrice FONTANA (*PD*) ritira l'emendamento 2.44.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) chiede di accantonare l'emendamento 2.45 per valutarne un'eventuale riformulazione da sottoporre ai proponenti.

Il presidente BALDASSARRI, concorde la Commissione, accantona l'emendamento 2.45.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) motiva le proprie perplessità sulla contrarietà espressa dai relatori e dal rappresentante del Governo sull'emendamento 2.2, di cui raccomanda l'approvazione.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) preannuncia il proprio voto contrario e ribadisce il carattere approfondito dell'esame condotto sui singoli emendamenti. Per quanto riguarda la proposta citata, evidenzia il rischio che essa possa comportare contrasti nelle amministrazioni comunali per l'individuazione del responsabile delle verifiche ai fini dell'attribuzione delle nuove rendite catastali.

Il sottosegretario CERIANI ribadisce la propria contrarietà all'emendamento, giacché la collaborazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio dovrebbe assicurare gli obiettivi oggetto della proposta di modifica. Inoltre l'emendamento risulta troppo stringente e, nel caso di mancata individuazione del responsabile, pone il rischio di un arresto della procedura di revisione del catasto.

L'emendamento 2.2 è messo ai voti e respinto. Successivamente è respinto l'emendamento 2.3.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), in dichiarazione di voto, osserva che, al di là delle limitate differenze tra il testo originario dell'emendamento 2.4 e la riformulazione accettata dalla senatrice Fontana, suscita perplessità la mancata espressione di un parere contrario da parte della Commissione bilancio, sia pure sulla versione originaria, rimarcando che tale circostanza rafforza l'impressione che si sia in presenza di una valutazione di carattere politico e non tecnico. Solo in tal modo del resto ritiene si possa spiegare come solo sugli emendamenti della propria parte

politica, dall'impianto normativo sostanzialmente analogo, si sia registrata l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Nel merito condivide l'emendamento 2.4 (testo 2) e preannuncia pertanto un voto favorevole.

L'emendamento 2.4 (testo 2) è posto ai voti e approvato all'unanimità.

Successivamente la Commissione approva l'emendamento 2.5 e respinge l'emendamento 2.15.

Il senatore VEDANI (*LNP*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.17, identico al 2.18, sottolineando l'opportunità di introdurre un criterio di gradualità nell'operatività delle nuove rendite catastali.

Il sottosegretario CERIANI reputa chiaro e condivisibile l'intento dell'emendamento ma fa presente che la delega prevede che l'efficacia impositiva delle nuove rendite – che è destinata ad operare comunque entro un non breve arco di tempo – sia accompagnata da una rideterminazione delle aliquote d'imposta relative ai tributi gravanti sugli immobili. È evidente che si tratta di una manovra fiscale con un doppio adeguamento simultaneo e che si prevede nello stesso tempo l'invarianza del carico impositivo dell'IMU in media, non potendosi quindi escludere un aumento del prelievo per determinati contribuenti. L'introduzione del principio contenuto negli emendamenti 2.17 e 2.18 comporterebbe una faticosa revisione delle aliquote fiscali da operare anno per anno, facendo quindi in modo che la transizione al sistema delle nuove rendite si protragga per diversi periodi di imposta, con lungaggini e costi amministrativi.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), rivedendo il proprio orientamento di astensione, preannuncia un voto favorevole sull'emendamento, non ritenendo soddisfacenti le motivazioni adottate dal sottosegretario Ceriani.

Con un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 2.17 e 2.18.

Il senatore MUSI (*PD*), in sede di dichiarazione di voto, chiede di riconsiderare la contrarietà sul proprio emendamento 2.23, con il quale si chiarisce che, nel caso sia avanzata dal contribuente una richiesta di rettifica delle nuove rendite attribuite, si applica il meccanismo del silenzio-assenso, previsto dalla legge n. 241 del 1990, nel caso in cui l'Agenzia del territorio non risponda entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Rimarca infatti che la delega non specifica quali siano le conseguenze nel caso di mancata tempestiva risposta e che quindi si corre il rischio di veder diventare definitive rendite catastali del tutto erronee.

Il sottosegretario CERIANI si dichiara nettamente contrario all'emendamento 2.23, sottolineando che l'applicabilità del silenzio-assenso

avrebbe effetti devastanti sul processo di attribuzione delle nuove rendite, giacché sarebbe sufficiente che all'Agenzia del territorio pervenisse un elevato numero di istanze di rettifica per paralizzarne l'operatività e ottenere quindi la fissazione della rendita comunicata dal contribuente. Ricorda quindi le varie forme di tutela, amministrativa e giurisdizionale, attualmente previste e rimarca che la delega introduce un ulteriore strumento di tutela. La valutazione delle conseguenze di una mancata risposta nel termine di sessanta giorni dovrà essere compiuta in sede di predisposizione ed esame parlamentare degli schemi dei decreti legislativi e la proposta contenuta nell'emendamento 2.23 risulta in ogni caso eccessivamente rigida e vincolante, prefigurando di fatto la norma di attuazione.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) invita al ritiro dell'emendamento e a presentare un ordine del giorno, sul quale preannuncia un orientamento favorevole.

Il senatore MUSI (*PD*), preso atto dell'orientamento contrario del sottosegretario Ceriani e pur ribadendo che le strutture amministrative del Ministero dell'economia sono spesso esentate per legge dal rispetto di alcuni principi contenuti nella legge n. 241 del 1990, ritira l'emendamento 2.23 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

L'emendamento 2.24 è messo ai voti e respinto.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), non reputando immediatamente percepibili le motivazioni che giustificano l'espressione di un parere contrario sul proprio emendamento 2.25, ne chiede l'accantonamento.

Il sottosegretario CERIANI interviene brevemente per riepilogare le tutele previste dall'ordinamento in relazione alle richieste di revisione delle tariffe di estimo, giudicandole ampiamente sufficienti e adeguate, mentre ribadisce il parere contrario a un trasferimento di competenze al giudice amministrativo.

Posto ai voti, l'emendamento 2.25 viene respinto.

Dopo che la Commissione ha respinto anche l'emendamento 2.26, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 2.27.

Dopo che la senatrice FONTANA (*PD*) ha ritirato l'emendamento 2.31, con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.32 e 2.33.

Dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 2.34, il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 2.35 che viene respinto.

La senatrice LEDDI (*PD*) ritira l'emendamento 2.36.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) aggiunge la firma all'emendamento 2.37, di cui il PRESIDENTE dispone l'accantonamento.

Posto ai voti, viene quindi approvato all'unanimità l'emendamento 2.38 (testo 2).

Dopo l'accantonamento dell'emendamento 2.39, interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.40 il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), il quale chiede peraltro ai relatori di rivedere il parere contrario, in relazione all'opportunità e appropriatezza del principio di delega proposto.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) nel ribadire il parere contrario ne riepiloga le motivazioni, giudicando peraltro i principi recati dall'articolo 2 sufficientemente adeguati e appropriati anche in merito ai criteri suggeriti dall'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 2.40 viene respinto.

Dopo che la Commissione ha approvato l'emendamento 2.200 dei relatori, il PRESIDENTE, dopo aver disposto l'accantonamento dell'emendamento 2.42, pone ai voti l'emendamento 2.43, sul quale il senatore Paolo FRANCO, dopo aver aggiunto la firma svolge un intervento in dichiarazione di voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 2.43 viene respinto. Successivamente, viene posto ai voti e approvato l'emendamento 2.300 dei relatori.

Sull'emendamento 2.45, precedentemente accantonato, interviene brevemente il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) il quale, riservandosi un intervento più compiuto in sede di esame dello stesso, giudica interessante la proposta di emendamento.

Il presidente BALDASSARRI, preso atto dell'imminente impegno del rappresentante del Governo presso la Commissione bilancio del Senato per il seguito dell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, ne rinvia l'esame alla seduta già convocata per oggi alle ore 21.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3519**Art. 1.****1.2 (testo 2)**

MUSI, LANNUTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro nove mesi» con le seguenti: «entro sette mesi».

Art. 2.**2.4 (testo 2)**

FONTANA, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) per le unità immobiliari colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, mediante un processo estimativo che tenga conto delle condizioni di inagibilità o inutilizzabilità determinate da tali eventi».

2.13 (testo 2)

MUSI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) Al fine di consentire all'Agenzia del territorio l'espletamento dei compiti di cui al comma 2, all'articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 1, sostituire le parole: "1° dicembre 2012" con le seguenti: "31 dicembre 2012" e ai commi 3 e 4 sostituire le parole: "31 dicembre 2012", con le seguenti: "31 maggio 2013";

d-ter) L'efficacia dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 3 dell'art. 23-quater del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito,

con modificazioni, dalla L. n. 135 del 7 agosto 2012, è differita al 30 giugno 2013».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis dell'articolo 2, pari a 466.000 per l'anno 2012 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede rispettivamente a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2 e sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 466.000 euro per l'anno 2012.

3. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

2.28 (testo 2)

Paolo Rossi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire all'Agenzia del territorio l'espletamento dei compiti di cui al comma 2, all'articolo 23-*quater* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: "1 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012" e le parole: "30 ottobre" con le seguenti: "15 dicembre";

al comma 3, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013";

al comma 4, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013"».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis dell'articolo 2, pari a 466.000 per l'anno 2012 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede rispettivamente a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2 e sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 466.000 euro per l'anno 2012.

3. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

2.29 (testo 2)

MUSI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire all'Agenzia del territorio l'espletamento dei compiti di cui al comma 2, all'articolo 23-*quater* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: "1 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012" e le parole: "30 ottobre" con le seguenti: "15 dicembre";

al comma 3, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2013";

al comma 4, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2013".

2-ter. L'efficacia dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 3 dell'art. 23-*quater* del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, è differita al 30 giugno 2013».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis dell'articolo 2, pari a 466.000 per l'anno 2012 e a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede rispettivamente a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2 e sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-

gore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 466.000 euro per l'anno 2012.

3. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

2.38 (testo 2)

VEDANI, Paolo FRANCO

Al comma 4, lettera c), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «e assicurando la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale».

Sottocommissione per i pareri

73^a Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARA

Orario: dalle ore 20,45 alle ore 21,05

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 1^a e 5^a riunite:

(3570) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, approvato dalla Camera dei deputati: rimessione alla sede plenaria.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 20 novembre 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 292

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 10,35 alle ore 12,50

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEI SINDACATI DEL COMPARTO
SCUOLA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3542 (ORGANI COLLEGIALI SCUOLA)*

Plenaria

429^a Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la
ricerca Elena Ugolini.*

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(3570) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice SOLIANI (PD), la quale sottolinea in particolare che il Titolo III del disegno di legge in esame reca ulteriori disposizioni per superare le conseguenze del sisma del maggio 2012. Si prevedono infatti ulteriori interventi per il ripristino degli immobili nelle zone colpite dal terremoto tra cui sono evidentemente ricompresi, per le parti di competenza, le scuole, i luoghi educativi dell'infanzia e l'edilizia universitaria. Nello specifico segnala il comma 1 dell'articolo 11 che, alla lettera a), capoverso 3), stabilisce la destinazione prioritaria delle risorse per il ripristino degli edifici scolastici a sedi nuove o diverse, qualora la programmazione della rete scolastica così preveda.

Si sofferma pertanto sulle ragioni di tale previsione, ipotizzando che si sia preferito, in corso d'opera, puntare su strutture nuove, costruite con criteri innovativi, anche in una prospettiva di medio-lungo periodo più certa, atteso che in molti casi il ripristino non è praticabile.

Accanto alle norme di stretta attinenza della Commissione, fornisce poi un quadro più generale dell'intero provvedimento, che detta norme in materia di finanza degli enti locali. In proposito mostra notevole interesse per il riordino istituzionale sotteso a tali previsioni in un'ottica di contenimento della spesa, nel quale la riduzione dell'apparato politico delle amministrazioni locali si coniuga all'introduzione di organi di trasparenza e al riequilibrio finanziario. Ravvisa peraltro un nesso tra la parte riguardante il funzionamento degli enti territoriali e le norme inerenti il terremoto, nella misura in cui si cerca di riordinare meccanismi di spesa onde liberare risorse che al bisogno potranno essere destinate a situazioni emergenziali, proprio come quelle legate al sisma del maggio scorso.

Richiamando nuovamente l'articolo 11 riferisce che i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, possono a loro volta delegare le funzioni loro attribuite ai sindaci e ai presidenti di provincia delle zone interessate. Fa presente altresì sono contenute nel medesimo articolo norme sulle gare nonché disposizioni sui controlli antimafia per la ricostruzione, che possono interessare anche le scuole. In proposito tiene a sottolineare la necessità di lottare fermamente contro l'infiltrazione di elementi malavitosi in occasione dei subappalti.

Dopo essersi soffermata anche sulla possibilità di dilazionare ulteriormente il pagamento dei tributi a carico dei soggetti ubicati nelle zone terremotate, segnala che il provvedimento include ulteriori comuni nell'area interessata dall'intervento urgente.

Riferisce altresì che presso la Commissione cultura dell'altro ramo del Parlamento è stata raggiunta una vasta intesa in occasione della vota-

zione del parere, nel quale sono peraltro stati inseriti nuovi spunti di discussione. Osserva infatti che la situazione reale delle popolazioni coinvolte è tutt'ora di forte disagio e ha conosciuto momenti di forte protesta, considerato che gran parte delle risorse saranno assegnate nel 2013. Riporta poi i punti centrali del dibattito inerente il cosiddetto «danno indiretto», che si affianca al tema della ricostruzione *tout court* dei beni danneggiati. Al riguardo, riferisce che i danni della filiera produttiva, anche di territori diversi, sono stimati nella misura del 30 per cento del fatturato che prima circolava nella zona e non sono coperti dalla garanzia statale.

Ella ritiene perciò opportuno, nello schema di parere che ci accinge a presentare, richiamare l'esigenza di ampliare la platea di destinatari delle misure di finanza agevolata, valutare l'opportunità di introdurre un meccanismo assistito anche per i danni indiretti, nonché prevedere un limite di rivalsa di un quinto dello stipendio per la restituzione dei contributi previdenziali e assistenziali non versati. Giudica infatti necessaria una lettura contestualizzata del provvedimento, nel quadro già disegnato dal decreto-legge n. 74 del 2012.

Avviandosi alla conclusione suggerisce infine di tener conto degli altri comparti di riferimento, quali i beni culturali, la ricerca e il distretto biomedicale, rivolgendo un auspicio ai Dicasteri dell'istruzione e dei beni culturali affinché forniscano un quadro dettagliato degli interventi finora realizzati e di quelli ancora da attuare.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'avvocato Olga Cuccurullo a componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 161)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore VITA (PD) il quale descrive brevemente il *curriculum* dell'avvocato Olga Cuccurullo, che dimostra una eccellente preparazione, compatibile con l'ambito per il quale è designata. Nel richiamare le richieste avanzate in occasione della nomina degli altri membri del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia affinché fosse presente anche un componente di genere femminile, prende atto con favore dello sforzo compiuto in questo senso dal Ministero dell'economia e delle finanze, rammaricandosi tuttavia che tale iniziativa non abbia avuto origine dal Ministero per i beni e le attività culturali. Detta scelta sana peraltro, almeno parzialmente, il *deficit* di presenza femminile all'interno dell'organismo in questione. Invitando perciò l'Esecutivo a prestare particolare attenzione all'equilibrio di genere già a monte delle scelte inerenti gli organismi pubblici, si augura una rapida conclusione dell'esame con l'approvazione della proposta

di nomina, soprattutto al fine di consentire la piena operatività del consiglio di amministrazione, molto attesa nel settore.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), nel lasciare piena libertà di voto ai membri del suo Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole, prendendo atto con soddisfazione che è stato dato seguito alle ripetute sollecitazioni della Commissione affinché fosse rispettata dal Governo la legislazione nazionale sulla rappresentanza di genere. Esprime tuttavia rammarico per la posizione del Ministero per i beni e le attività culturali, che giustifica i numerosi interrogativi posti in tema di criteri per le nomine governative.

Il senatore RUSCONI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, ricordando che numerose senatrici avevano posto il problema del mancato rispetto della normativa sulla parità di genere. Ritene peraltro che, al di là del dato formale, si sarebbe comunque potuta individuare una candidata di prestigio seguendo semplicemente il buon senso.

Anche il senatore GIAMBRONE (*IdV*) dichiara il voto favorevole del proprio schieramento.

Si passa indi alla votazione a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano i senatori: ASCIUTTI (*PdL*), CERUTI (*PD*), de ECCHER (*PdL*), DE FEO (*PdL*), Vittoria FRANCO (*PD*), Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), GIAMBRONE (*IdV*), LEONI (*LNP*), MARCUCCI (*PD*), MILONE (*PdL*), PITTONI (*LNP*), POSSA (*PdL*), PROCACCI (*PD*), RUSCONI (*PD*), SOLIANI (*PD*) e VITA (*PD*).

La proposta di nomina relativa all'avvocato Olga Cuccurullo è approvata, con 12 voti favorevoli, un voto contrario, una scheda bianca e 2 astenuti.

AFFARE ASSEGNATO

Processo di certificazione dei beni culturali (n. 926)

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore VITA (*PD*) il quale inquadra i termini generali dell'affare assegnato partendo dall'articolo 114 del Codice dei beni culturali sui livelli minimi di qualità dei beni di pertinenza pubblica. Precisa in particolare che il processo di certificazione può rappresentare l'applicazione di tali principi generali, tanto più che esistono specifici *standard* internazionali per lo svolgimento di detta attività. Riferisce infatti sull'esistenza di agenzie internazionali che monitorano lo stato dei beni culturali; l'introduzione di un sistema siffatto anche in Italia permetterebbe dunque di fotografare le condizioni di ciascun bene anche per

incrementare la valorizzazione e finalizzare le risorse disponibili in maniera mirata.

In ordine alla natura della procedura in esame, chiarisce che l'attività di certificazione non si sovrappone a quella propria del Ministero ma consentirebbe un aggiornamento costante sullo stato del patrimonio culturale. Coglie poi l'occasione per riferire sulle considerazioni recentemente emerse in occasione degli Stati generali della cultura concernenti l'indotto economico legato ad una buona tutela dei beni culturali. Si ritiene infatti che la valorizzazione del comparto culturale rappresenterà in futuro uno dei perni centrali anche dell'attività economica.

Ricorda poi che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nel maggio 2011 svolse l'audizione di rappresentanti di Herity, uno degli organismi che ha particolare esperienza in questo settore grazie anche ad una decennale sperimentazione e a convenzioni con 35 Paesi e le cui modalità di classificazione sono utilizzate anche dalla Commissione nazionale per l'Unesco. Puntualizza altresì che detti *standard* internazionali di riferimento possono essere applicati non soltanto al patrimonio pubblico ma anche a quello privato che vuole essere coinvolto in tale attività.

Descrive poi numerose iniziative già intraprese, precisando che la stessa Commissione europea, con riferimento al Grande progetto Pompei, ha auspicato l'applicazione della certificazione. Elenca indi i vantaggi di una siffatta forma di valutazione in termini di: riduzione della spesa pubblica nel settore monitorato; innalzamento della qualità della gestione; supporto all'azione dei gestori; miglioramento dei servizi di accoglienza; maggiore coinvolgimento del pubblico; attivazione di una emulazione positiva; promozione delle eccellenze; valutazione comparativa con altre strutture che impiegano simili modalità di accertamento. In chiusura sottolinea l'importanza della procedura in corso, che potrebbe fornire un valido indirizzo all'Esecutivo anche in chiave di nuovi rapporti con il Parlamento.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) manifesta sintonia con le considerazioni del relatore, condividendo le motivazioni che hanno spinto alla richiesta di uno specifico affare in vista dell'elaborazione di una risoluzione di indirizzo al Governo.

Il senatore LEONI (*LNP*) domanda chiarimenti sui beni interessati dalla certificazione. Al riguardo, rammenta che, nel 1939, il legislatore ha già individuato con estrema chiarezza il valore del patrimonio culturale e ha dato una precisa definizione dei beni immobili. Inoltre, molti comuni hanno legiferato apponendo opportuni vincoli di tutela. Si chiede pertanto se le procedure prefigurate si riferiscano nello specifico ai beni mobili.

Ritiene comunque determinante il ruolo della scuola nella funzione di trasmissione culturale ai ragazzi, affinché essi siano pienamente consapevoli della ricchezza del nostro patrimonio.

Il senatore RUSCONI (*PD*), pur dichiarandosi d'accordo nel merito, si interroga sulla fattibilità della procedura informativa in termini di organizzazione dei lavori della Commissione, tenuto conto che a breve si aprirà la sessione di bilancio. Domanda dunque se la conclusione della procedura è compatibile con i tempi a disposizione, manifestando comunque la posizione favorevole del suo Gruppo. In ultima analisi enfatizza l'utilità dell'affare assegnato laddove si registri ampia condivisione.

Il presidente POSSA (*PdL*), riservandosi di intervenire in discussione generale, chiede delucidazioni sui costi dell'intera operazione. In particolare, qualora le spese siano sostenute dal Ministero per i beni e le attività culturali, domanda chiarimenti sui possibili rilievi della Corte dei conti, solitamente contraria ad esternalizzare funzioni che possono essere svolte all'interno dell'Amministrazione.

Chiede altresì se sia stata debitamente tenuta in considerazione la distinzione tra tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Il senatore MILONE (*PdL*) domanda se non sia già svolta un'analogha attività di certificazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e se l'azione di soggetti esterni si affianchi o si sostituisca a quella dell'Amministrazione. Sarebbe peraltro utile sapere a suo avviso se dette funzioni sono corrisposte a titolo oneroso, non ravvisandosi in tal caso risparmi in termini di riduzione della spesa pubblica.

La senatrice DE FEO (*PdL*) si dichiara favorevole a qualsiasi procedura volta ad incentivare la fruibilità dei beni culturali. Lamenta infatti che troppo spesso le Amministrazioni dello Stato si ostacolano fra loro e che, a livello centrale, non si riesca ad attivare efficaci meccanismi di stimolo. Anche il decreto-legge sulla crescita, attualmente all'esame del Senato, non presenta purtroppo alcuna misura in questo senso.

Nel ricordare che sulle strade extraurbane mancano addirittura le indicazioni turistiche per i luoghi di maggiore interesse, si rammarica indi per la cattiva gestione di molti beni appartenenti al nostro inestimabile patrimonio, ad esempio sotto l'aspetto dei servizi accessori. Si augura pertanto che l'istituzione di procedure di certificazione stimoli una sana concorrenza e induca ciascuno a fare meglio la sua parte.

Riferisce infine che i privati sarebbero, invece, assai interessati a partecipare alla gestione dei beni culturali, come testimonia da ultimo la disponibilità degli albergatori campani ad assumere la gestione della *Piscina mirabilis*. In assenza di una normativa adeguata e di una effettiva disponibilità da parte delle amministrazioni periferiche, qualsiasi approccio in tal senso è tuttavia destinato a fallire.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) denuncia una sensazione di impotenza di fronte alle difficoltà del nostro Paese a valorizzare adeguatamente il patrimonio storico-artistico a fini di crescita e sviluppo.

Saluta quindi con favore l'impegno di alcune associazioni private che si sono affermate per la loro capacità di intervento più efficace e tempestiva rispetto al pubblico.

Dopo aver citato i positivi esempi del FAI e di Italia Nostra in campo ambientale, ella confida dunque che l'estensione su vasta scala del processo di certificazione dei beni culturali consenta di riscoprire beni sottovalutati e di innescare un meccanismo virtuoso. Si tratta del resto di funzioni che – a suo avviso – non competono necessariamente al Ministero, atteso che è preferibile attivare una valutazione esterna ed indipendente.

Ella dimostra altresì apprezzamento per il carattere volontario con cui molti operatori delle suddette associazioni private svolgono, con estrema professionalità, il loro mestiere e ritiene che lo strumento delle convenzioni, cui il Ministero potrebbe ricorrere per avvalersi del loro operato, offra sufficienti garanzie di legittimità.

Condivide pertanto l'obiettivo di formulare un atto di indirizzo al Governo in questo senso.

Anche il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) condivide l'iniziativa, sottolineando l'importanza dell'impegno privato che, all'estero, è assai più diffuso e riconosciuto che nel nostro Paese.

Il senatore PROCACCI (*PD*) coglie l'occasione per lamentare l'assenza di iniziative per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale da parte del Governo in carica. Dall'atto del suo insediamento, non è infatti giunta in Parlamento alcuna proposta destinata a trasformare i beni culturali in impresa e ricchezza. Condivide perciò che il Parlamento scuota il Governo dal suo languore e lo induca ad una riflessione fattiva circa il rapporto tra beni culturali e società civile. L'affare assegnato in titolo è dunque un tassello di tale percorso, che egli auspica si estenda in senso più vasto. Ricorda altresì la mozione recentemente approvata dall'Assemblea del Senato sul rafforzamento dell'insegnamento della storia dell'arte nelle scuole, affinché il patrimonio storico-artistico del Paese diventi davvero un patrimonio condiviso da tutti i suoi cittadini.

Il relatore VITA (*PD*) risponde ai quesiti posti precisando anzitutto che le procedure di accreditamento riguardano potenzialmente l'intero patrimonio artistico del Paese. Non si tratta peraltro di un aggravio burocratico. Al contrario, l'obiettivo è quello di fornire al pubblico una informazione dettagliata circa il bene che si accinge a visitare, incoraggiando i gestori dei beni a conservarli e valorizzarli nel modo migliore. A titolo di esempio, riferisce che una delle associazioni impegnate in questo campo valuta i beni sulla base di quattro criteri distinti (rilevanza, conservazione, comunicazione e servizi), a ciascuno dei quali conferisce – per la durata di tre anni – un determinato punteggio. In questo modo, ai visitatori è offerto un giudizio indipendente sulla qualità del bene, peraltro rivisto periodicamente. L'attività delle predette associazioni si dovrebbe peraltro

svolgere in convenzione con il Ministro, come è stato giustamente rilevato nel dibattito, e perciò secondo procedure pienamente legittime.

L'attività di certificazione dovrebbe inoltre stimolare una migliore tutela del bene ed in questo senso si produrrebbero dei risparmi. Quanto al costo delle convenzioni, egli afferma che si tratta di cifre assai modeste, atteso che gli operatori spesso lavorano animati da entusiasmo e passione personale.

La certificazione è del resto il presupposto di un miglioramento tanto nella tutela quanto nella valorizzazione dei beni, che rappresentano due aspetti per certi versi inscindibili.

Quanto ai tempi di conclusione dell'affare assegnato, egli confida che siano abbastanza rapidi, trattandosi di una procedura volta all'approvazione di un atto di indirizzo al Governo e non all'attivazione di un procedimento legislativo. Esso può comunque, a suo avviso, risultare di grande supporto nel sostegno al turismo italiano.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1193-1361-1437-B) *Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 18 settembre scorso.

Interviene il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) per precisare che le obiezioni da lui a suo tempo avanzate nel dibattito circa l'impatto urbanistico e ambientale del provvedimento non erano intese a bloccarne l'*iter*, di cui egli auspica invece una celere conclusione.

Il seguito della discussione è rinviato.

SULLA GIORNATA MONDIALE DELL'INFANZIA

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) ricorda che oggi si celebra la Giornata mondiale dell'infanzia e sottolinea l'importanza della qualità dell'istruzione fin dai primissimi anni di vita, ai fini dell'identità e dello sviluppo culturale del bambino.

SULL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD), considerato che oggi scade il termine per la presentazione delle domande relative all'abilitazione scientifica nazionale, sollecita il Governo a fornire informazioni circa il numero di domande arrivate. Nel ricordare che la procedura non è stata esente da critiche, con particolare riferimento alla metodologia seguita, chiede altresì rassicurazioni sulla effettiva composizione delle commissioni giudicatrici, a loro volta oggetto di perplessità.

Si associa il senatore PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), il quale chiede che le informazioni del Governo si estendano all'effettiva presenza di membri esterni nelle commissioni esaminatrici, secondo il dettato della legge n. 240 del 2010.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha svolto questa mattina l'audizione di rappresentanti dei sindacati del comparto scuola in merito all'esame del disegno di legge n. 3542.

Comunica altresì che la documentazione consegnata in tale sede sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 20 novembre 2012

Plenaria

452^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3556) Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 novembre scorso.

Il presidente GRILLO ricorda che nelle precedenti sedute ha avuto luogo la discussione generale e informa che sono stati presentati emendamenti, allegati all'odierno resoconto.

Informa inoltre la Commissione che il senatore D'Alia ha comunicato la propria volontà di aggiungere la firma agli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico. Analogamente, i senatori firmatari degli emendamenti presentati dal Partito Democratico hanno aggiunto la firma agli emendamenti presentati dal senatore D'Alia.

Si passa dunque all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore DE TONI (*IdV*) illustra l'emendamento 1.1, che prevede la soppressione dei finanziamenti a favore del ponte sullo Stretto di Mes-

sina e la messa in liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A., al fine di destinare le relative risorse al finanziamento di piani straordinari diretti a prevenire e a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico.

L'emendamento 1.4 elimina la previsione secondo la quale il CIPE in sede di esame tecnico può valutare parti progettuali dotate di autonoma funzionalità. Tale previsione va letta congiuntamente al comma 6 dell'articolo 1 – che propone una forma di ristoro ulteriore rispetto all'indennizzo di cui al comma 3, da ritenersi inopportuna e contrastante con la clausola del bando di gara d'appalto che espressamente esclude la divisione in lotti del progetto e dei lavori – del quale l'emendamento 1.23 propone la soppressione.

L'emendamento 1.8 chiarisce che, come emerge peraltro dalla relazione illustrativa, la ricerca del finanziamento dell'opera è realizzabile solamente in caso di positiva valutazione in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera da parte del CIPE.

L'emendamento 1.9 prevede che le iniziative per la selezione della migliore offerta di finanziamento con capitali privati avvengano nel rispetto del Codice dei contratti pubblici, mentre l'emendamento 1.10 specifica che il finanziamento dell'infrastruttura deve avvenire esclusivamente con capitali privati.

L'emendamento 1.11 prevede la caducazione degli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché delle convenzioni e di ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria, anche nel caso in cui il CIPE non approvi la documentazione fornita ai fini dell'esame in linea tecnica.

L'emendamento 1.14 elimina l'obbligo di corrispondere una ulteriore somma in aggiunta al pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite, in caso di caducazione dei contratti per mancata individuazione del soggetto finanziatore, mentre l'emendamento 1.16 riduce l'importo di tale somma.

L'emendamento 1.18 circoscrive la sospensione disposta dal comma 3 dell'articolo 1 a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

L'emendamento 1.19 prevede che il mancato reperimento dell'integrale copertura finanziaria per le parti progettuali non esaminate dal CIPE, entro il termine suddetto, comporta la caducazione di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria.

L'emendamento 1.20 sopprime la previsione in virtù della quale le parti dovranno improntare il loro comportamento secondo i principi della buona fede, in quanto ciò appare pleonastico.

L'emendamento 1.21 prevede che in caso di mancata approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte del CIPE, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali non comportano il riconoscimento dell'indennizzo secondo le modalità di cui al comma 3.

L'emendamento 1.25 modifica il comma 6 dell'articolo 1, prevedendo che i lavori che la società Stretto di Messina S.p.A. può essere

autorizzata ad eseguire anche in caso di mancata realizzazione del ponte siano funzionali all'esigenza dell'attuale domanda di trasporto ferroviario e che, conseguentemente, tali lavori non debbano necessariamente essere ricompresi nel progetto definitivo generale.

L'emendamento 1.26 prevede che le direttive finalizzate all'immediato contenimento dei costi di gestione e di personale della società Stretto di Messina S.p.A. debbano essere adottate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Infine, l'emendamento 1.27 regola in maniera più specifica l'attività del Commissario che dovrà essere nominato laddove, ai sensi del comma 9 dell'articolo 1, la società Stretto di Messina S.p.A. dovesse essere posta in liquidazione.

Il senatore Marco FILIPPI (PD), prima di procedere all'illustrazione degli emendamenti di cui è primo firmatario, ribadisce che questa non è la sede per discutere se realizzare o no il ponte, problema che avrebbe dovuto già essere risolto in passato. In questa sede il Governo avrebbe potuto intraprendere altre strade, svolgendo in particolare un'operazione verità volta ad accertare e perseguire eventuali responsabilità in merito alla legittimità degli atti compiuti e delle risorse utilizzate finora. In considerazione, tuttavia, della differenziazione delle posizioni sul problema all'interno della maggioranza che sostiene il Governo, la sua parte politica è determinata a non ostacolare l'*iter* del provvedimento, purché si compia un'operazione trasparenza. A questa finalità sono dunque improntati gli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico al provvedimento in esame.

Precisa che il Gruppo del Partito Democratico ha aggiunto la firma agli emendamenti presentati dal senatore D'Alia, in quanto essi sono ispirati alla condivisibile esigenza di coinvolgere maggiormente i vari livelli di governo del territorio.

Passa quindi ad illustrare l'emendamento 1.2, nel quale si prevede che l'atto aggiuntivo al contratto vigente tra la società Stretto di Messina S.p.A. ed il contraente generale per l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge sia trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari.

Analogamente, l'emendamento 1.6 prevede la trasmissione alle Commissioni parlamentari dei piani economici e finanziari e delle analisi che attestano la sostenibilità dell'investimento.

L'emendamento 1.13 riferisce l'indennizzo alle prestazioni eseguite alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, mentre l'emendamento 1.15 pone il 10 per cento come limite massimo della penale prevista in caso di caducazione dei vincoli contrattuali.

Illustra infine l'emendamento 1.28 nel quale si stabilisce che siano preventivamente e dettagliatamente comunicati alle competenti Commissioni parlamentari gli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge in esame.

Il senatore RANUCCI (*PD*), a nome di tutti i rappresentanti del Partito Democratico in 8^a Commissione, aggiunge la firma agli emendamenti 1.7 e 1.12 del senatore FERRANTE.

Il presidente GRILLO, riservandosi di intervenire sugli emendamenti al momento dell'espressione del parere del Relatore, ritiene condivisibile l'esigenza di trasparenza che ha ispirato gli emendamenti presentati dal senatore Marco Filippi. Con riferimento alle proposte emendative del senatore D'Alia, sarà necessaria una riflessione sull'opportunità di coinvolgere Comuni e Province.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(3257) Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Velo ed altri; Nastri

(2400) Marco FILIPPI ed altri. – Legge-quadro in materia di interporti e piattaforme territoriali logistiche

(3371) BONFRISCO ed altri. – Riforma della normativa in materia di piattaforme logistiche territoriali e di interporti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di assegnazione in sede deliberante)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 26 settembre scorso.

Il relatore Marco FILIPPI (*PD*), alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito e delle audizioni svolte dalla Commissione, propone di adottare l'atto Senato 3257, già approvato dalla Camera dei deputati, come testo base.

La Commissione conviene.

Il relatore Marco FILIPPI (*PD*), al fine di accelerare il relativo *iter* legislativo, propone di chiedere al Presidente del Senato il trasferimento dei disegni di legge in esame in sede deliberante.

Il presidente GRILLO invita i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e del Governo a manifestare il proprio assenso sulla proposta di riassegnazione in sede deliberante dei provvedimenti in titolo.

I senatori GALLO (*PdL*), Marco FILIPPI (*PD*), FISTAROL (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), DE TONI (*IdV*), MANCUSO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) e MENARDI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*), a nome dei rispettivi Gruppi, dichiarano il proprio assenso.

Il sottosegretario IMPROTA dichiara la disponibilità del Governo per una riassegnazione dei disegni di legge in titolo in sede deliberante.

Il presidente GRILLO si riserva di acquisire l'orientamento dei Gruppi non presenti alla seduta odierna onde poter avanzare alla Presidenza del Senato la richiesta di trasferimento dei disegni di legge alla sede deliberante.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191 recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (n. 515)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore BORNACIN (*PdL*), illustra il provvedimento in esame, recante alcune modifiche al decreto legislativo n. 191 del 2010, con il quale è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva 2008/57/CE, finalizzata a creare le condizioni per realizzare l'interoperabilità dei sistemi ferroviari nazionali con il sistema ferroviario transeuropeo, mediante la definizione di un livello ottimale di armonizzazione tecnica volto a: facilitare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferroviario internazionale all'interno dell'Unione europea e con i Paesi terzi; contribuire alla graduale realizzazione del mercato interno delle apparecchiature e dei servizi di costruzione, rinnovo, ristrutturazione e funzionamento del sistema ferroviario nell'Unione europea; contribuire all'interoperabilità del sistema ferroviario nell'Unione europea.

La Commissione europea ha sollevato alcuni dubbi in merito alla conformità del suddetto decreto legislativo n. 191 del 2010 con il dettato della direttiva 2008/57/CE e l'Atto del Governo ora all'esame dell'8^a Commissione è volto a superare tali rilievi.

In primo luogo, si chiarisce che, laddove si verifichi una delle situazioni che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo, permettono di non applicare una specifica tecnica di operabilità (STI), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha l'obbligo, e non la mera facoltà, di richiedere alla Commissione europea l'autorizzazione a derogare tale specifica tecnica.

Il provvedimento modifica poi gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo, riguardanti le autorizzazioni supplementari alla messa in servizio dei veicoli, rispettivamente, conformi o non conformi alle specifiche tecniche di interoperabilità, correggendo alcuni riferimenti normativi ivi presenti.

Prima di essere usato in rete, ogni veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione, deve infatti essere oggetto di un'autorizzazione di messa in servizio da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria; tali autorizzazioni, debi-

tamente motivate, sono riconosciute in tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea.

Viceversa, le autorizzazioni di messa in servizio rilasciate dalle omologhe agenzie degli altri Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute in Italia, salva la possibilità per l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di decidere che sul territorio nazionale sono necessarie autorizzazioni supplementari, disciplinate dai suddetti articoli 22 e 24 del decreto legislativo.

Secondo la Commissione europea, la formulazione vigente di tali disposizioni non è aderente al dettato della normativa europea, in quanto essa sembrerebbe richiedere che l'autorizzazione degli altri Stati membri debba essere rilasciata in base alla legislazione italiana, quando invece essa viene rilasciata sulla base della legislazione dello Stato membro interessato, conformemente a quanto previsto dalla direttiva.

L'Atto del Governo in esame corregge dunque l'errore, sostituendo il rinvio alla normativa italiana, contenuto negli articoli 22 e 24, con un rinvio alle corrispondenti disposizioni della direttiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3556

Art. 1.

1.1

DE TONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Soppressione dei finanziamenti e liquidazione della Società Stretto di Messina SpA*) – 1. Il comma 4-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è abrogato.

2. I commi 203, 204 e 205 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati.

3. Alla tabella E allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, la voce relativa alla legge n. 191 del 2009, articolo 2, comma 204, è soppressa.

4. Le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 sono trasferite ad un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate a finanziare i piani straordinari diretti a prevenire e rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, denominato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, Fondo per lo sviluppo e la coesione, che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale.

5. Dal 1° gennaio 2013 la società di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni e integrazioni, è sciolta e posta in liquidazione.

6. La legge 17 dicembre 1971, n. 1158, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 7.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è nominato un commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione della società e di portare a conclusione esclusivamente le attività in corso di svolgimento, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi.

8. Il commissario liquidatore dura in carica fino al 31 dicembre 2013 e non è prorogabile. Per lo svolgimento dei propri compiti il Commissario liquidatore si avvale della struttura e del personale della Società e non può procedere a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendano vacanti. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non confermati dal Commissario liquidatore entro trenta giorni dal suo insediamento. I suddetti contratti e rapporti non possono essere confermati per una durata superiore al termine originariamente previsto e non sono, in ogni caso, rinnovabili alla scadenza. Il Commissario liquidatore provvede, entro il 31 dicembre 2013, all'estinzione e alla conseguente liquidazione dei predetti contratti e rapporti, nonché dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale non avente qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la società».

1.2

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, D'ALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'Atto aggiuntivo è trasmesso entro 15 giorni dalla stipula alle competenti commissioni parlamentari».

1.3

FERRANTE, DELLA SETA

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.4

DE TONI

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1.5

D'ALIA, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alla cui effettiva realizzazione si potrà procedere solo d'intesa con le Regioni interessate e previa acquisizione del parere obbligatorio delle Province e dei Comuni interessati».

1.6

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, D'ALIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai fini di cui al comma 1, i piani economici e finanziari e le relative analisi che attestano la sostenibilità dell'investimento sono, altresì, trasmessi alle competenti commissioni parlamentari.».

1.7

DELLA SETA, FERRANTE, RANUCCI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 3, sostituire le parole: «In esito all'esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'intervento,», con le seguenti: «Alla positiva valutazione in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera da parte del CIPE,».

1.8

DE TONI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «all'esame» a: «intervento», con le seguenti: «alla positiva valutazione in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera da parte del CIPE».

1.9

DE TONI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Stretto di Messina SpA avvia», inserire le seguenti: «, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

1.10

DE TONI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «finanziamento dell'infrastruttura», inserire la seguente: «esclusivamente».

1.11

DE TONI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «In caso», inserire le seguenti: «di mancata approvazione da parte del CIPE della documentazione descritta al comma 2 e».

1.12

FERRANTE, DELLA SETA, RANUCCI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «In caso di mancata» inserire le seguenti: «approvazione in CIPE della documentazione descritta al comma 2 e di mancata».

1.13

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, D'ALIA

Al comma 3, dopo le parole: «e direttamente eseguite» aggiungere le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

1.14

DE TONI

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole da: «e dal pagamento» fino alla fine del comma.

1.15

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, D'ALIA

Al comma 3, sostituire le parole: «pari al 10 per cento» con le seguenti: «non superiore al 10 per cento».

1.16

DE TONI

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

1.17

DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 4, sostituire le parole: «entro e non oltre i 540» con le seguenti: «entro e non oltre i 120» e le parole: «al completamento dell'esame del progetto in linea tecnica,» con le seguenti: «all'entrata in vigore del decreto stesso,».

1.18

DE TONI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «i 540» fino a: «linea tecnica», con le seguenti: «i 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.19

DE TONI

Al comma 4, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Il mancato reperimento della integrale copertura finanziaria per le parti progettuali non esaminate dal CIPE, entro i 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comporta la caducazione di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria».

1.20

DE TONI

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

1.21

DE TONI

Al comma 5, sostituire le parole da: «, secondo le» fino alla fine del comma, con le seguenti: «. In tale circostanza, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali non comportano il riconoscimento dell'indennizzo secondo le modalità di cui al comma 3.».

1.22

FERRANTE, DELLA SETA

Sopprimere il comma 6.

1.23

DE TONI

Sopprimere il comma 6.

1.24

D'ALIA, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 6, dopo le parole: «da parte del CIPE» aggiungere le seguenti: «e d'intesa con le Regioni interessate e previa acquisizione del parere obbligatorio delle Province e dei Comuni interessati.».

1.25

DE TONI

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «domanda di trasporto», inserire la seguente: «ferroviario»;*
 - b) sopprimere le parole da: «, ricompresi nei» a: «generale».*
-

1.26

DE TONI

Al comma 7, dopo le parole: «e dei trasporti,», inserire le seguenti: «da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

1.27

DE TONI

Al comma 9, aggiungere in fine, i seguenti periodi:

«Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario liquidatore si avvale della struttura e del personale della Società e non può procedere a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendano vacanti. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determi-

nato, nonché, in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non confermati dal commissario liquidatore entro trenta giorni dal suo insediamento. I suddetti contratti e rapporti non possono essere confermati per una durata superiore al termine originariamente previsto e non sono, in ogni caso, rinnovabili alla scadenza. Il Commissario liquidatore provvede altresì all'estinzione e alla conseguente liquidazione dei predetti contratti e rapporti, nonché dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale non avente qualifica dirigenziale, in servizio presso la società al momento dell'insediamento del Commissario.».

1.28

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, D'ALIA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Gli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del presente articolo, sono preventivamente comunicati alle competenti commissioni parlamentari con elencazione dei destinatari e delle relative somme loro riconosciute e con l'indicazione puntuale delle prestazioni progettuali previste ed eseguite che hanno dato luogo all'indennizzo per ciascuno dei predetti soggetti e dei mezzi di copertura finanziaria posti a carico del bilancio dello Stato».

Art. 2.

2.1

Vincenzo DE LUCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 deve essere utilizzato al fine di potenziare e migliorare il trasporto pubblico su ferro nonché alla realizzazione di ulteriori infrastrutture».

2.2

BONFRISCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla lettera *b*), dopo le parole: "lacuale e fluviale" sono inserite le seguenti: "e la prosecuzione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016"».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 20 novembre 2012

Plenaria**355^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE**(3462) Disposizioni per la commercializzazione dei prodotti derivanti dal pomodoro trasformato**

(Esame e rinvio)

Il relatore ANDRIA (PD) riferisce sul disegno di legge in esame, evidenziando che tale provvedimento risponde alla fondamentale finalità di adeguare la normativa nazionale in materia di commercializzazione dei prodotti derivanti dal pomodoro rispetto all'evoluzione legislativa comunitaria di settore.

L'attuale disciplina europea e gli atti normativi nazionali di parziale e temporanea attuazione della stessa hanno infatti dato luogo a una situazione di vuoto legislativo della disciplina italiana, cui il presente disegno di legge intende porre riparo.

Una sintetica illustrazione dell'evoluzione legislativa accennata può servire a chiarire il quadro attuale.

Sotto l'aspetto comunitario, i prodotti derivanti dal pomodoro erano ricompresi nella disciplina europea concernente il regime di aiuti per alcuni prodotti, di cui al regolamento (CE) n. 2201/96, che consentiva la concessione di un aiuto purché i prodotti ottenuti dalla trasformazione rispettassero determinati requisiti e condizioni.

Il successivo regolamento (CE) n. 1182/07, abrogando il precedente, ha dettato una nuova disciplina sugli aiuti, inserendo il pomodoro da industria nell'ambito del pagamento unico disaccoppiato, non più legato alla produzione, prevedendo altresì la possibilità di un periodo transitorio per gli Stati membri, per l'erogazione di aiuti accoppiati, fino a 5 anni, per

la durata del quale permaneva la validità delle caratteristiche qualitative stabilite dal regolamento abrogato.

In relazione a quanto esposto, la normativa nazionale, basata sulla legge n. 96 del 1969 e sul suo regolamento di applicazione (DPR n. 428 del 1975) ha mantenuto la sua vigenza, anche in relazione all'adozione del decreto ministeriale 22 ottobre 2007, con il quale è stata utilizzata la possibilità sopracitata di un periodo transitorio, fissato in tre anni.

In conseguenza del quadro descritto, dal 1° gennaio 2011, con lo spirare del periodo transitorio adottato, il comparto si è trovato in una situazione di vuoto normativo, anche di ordine tecnico, tale da determinare uno stato di notevole incertezza, dal quale non può che derivare un effetto negativo a tutte le attività economiche legate alla produzione e all'industria agroalimentare dei prodotti in questione.

A tale constatazione – prosegue il relatore – si accompagna la considerazione delle mutate esigenze del mercato, nonché la necessità di ricomprendere sotto l'aspetto giuridico le più recenti tipologie di prodotto presenti, le quali complessivamente richiedono una nuova e più attuale disciplina, aggiornata rispetto all'evoluzione giuridica comunitaria descritta e in grado di garantire l'elevato livello di qualità raggiunto dall'industria agroalimentare di settore.

La posizione di *leader* del comparto in ambito internazionale è legata al livello qualitativo richiamato, che consente di realizzare un prodotto superiore, in grado di affrontare le sfide dei mercati nazionali ed esteri, garantendo al contempo le aspettative e le esigenze dei consumatori.

Occorre evidenziare che il disegno di legge approvato è stato oggetto di parere circostanziato della Commissione Europea, notificato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) nel luglio scorso, con il quale sono state richieste alcune integrazioni e talune modifiche, da apportare al testo originario.

A seguito della notifica di tale parere, il MIPAAF ha convocato un tavolo tecnico – al fine di armonizzare il disegno di legge alle osservazioni della Commissione – nel corso del quale è stata predisposta una proposta di modifica del provvedimento, che potrà essere recepita mediante appositi emendamenti, da esaminare nelle future fasi dell'iter in sede referente.

Passando all'analisi del testo – prosegue il relatore – le disposizioni sono distribuite in sette articoli, che stabiliscono in via generale i cardini della disciplina, quali requisiti dei prodotti, etichettatura e regime sanzionatorio.

Il campo d'applicazione della disciplina è individuato dall'articolo 1, mentre l'articolo 2 stabilisce le definizioni dei prodotti, individuando la specie botanica di riferimento e classificando i derivati nelle loro diverse forme di commercializzazione, riconducibili alle conserve, ai succhi e ai pomodori disidratati. Nella proposta di modifica elaborata in occasione del tavolo tecnico precedentemente citato sono state meglio precisate – con riferimento all'articolo 2 – le definizioni dei prodotti tenendo presente, in particolare, il decreto del Ministero per le attività produttive

del 23/9/2005, circa la regolamentazione della «passata di pomodoro» ed è stata altresì eliminata la definizione di «succo di pomodoro», in ossequio a quanto contemplato dalla direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012.

L'articolo 3 demanda a un decreto ministeriale – da adottare entro due mesi – la definizione dei requisiti qualitativi minimi, dei criteri di qualità e dei metodi di analisi, prevedendo la possibilità di «rilavorazione» dei prodotti che non raggiungono tali requisiti, al fine di ottenere le caratteristiche prescritte. Nella proposta di modifica predisposta nell'ambito del tavolo tecnico è stato prospettato un ampliamento del termine previsto nell'articolo 3 per l'adozione del decreto attuativo, fissandolo in particolare a 90 giorni.

L'articolo 4 dispone in materia di confezionamento ed etichettatura, specificando che il confezionamento deve comunque assicurare la conservazione dei prodotti e dei requisiti prescritti, e che l'identificazione di ogni lotto di produzione annuale mediante un codice alfanumerico, da apporre su ogni contenitore, è rimessa a un decreto ministeriale annuale. Nella proposta di modifica elaborata in occasione del tavolo tecnico è stato previsto, in relazione all'articolo 4, un ulteriore comma con il quale sono state prefigurate tolleranze rispetto alla disciplina in questione, la cui definizione viene demandata al decreto ministeriale attuativo di cui all'articolo 3.

Il sistema sanzionatorio è oggetto dell'articolo 5, il quale modula gli importi delle sanzioni amministrative in relazione alle dimensioni dell'azienda, avendo come riferimento i dati produttivi, e individuando l'autorità competente nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

L'articolo 6 dispone le abrogazioni della disciplina vigente, mentre l'articolo 7 detta disposizioni transitorie, consentendo la commercializzazione dei prodotti etichettati in base alla vigente normativa fino al termine di conservazione indicato in etichetta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3570) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore BOLDRINI (*PdL*) riferisce sul provvedimento in titolo, evidenziando preliminarmente che il decreto-legge in esame, approvato con modifiche dalla Camera dei deputati, contiene una serie di norme articolate e complesse, aventi ad oggetto la finanza e il funzionamento degli

enti territoriali, nonché ulteriori misure concernenti le zone colpite dal sisma del maggio 2012.

Dei tre Titoli di cui è composto il provvedimento, i primi due vertono esclusivamente sui primi profili delineati, mentre le disposizioni sulle citate zone terremotate sono oggetto del Titolo III, nel cui ambito sono presenti rilevanti aspetti che riguardano il comparto primario, gravemente colpito dagli eventi in questione, sui quali appare necessario richiamare l'attenzione e la riflessione della Commissione, in quanto concretano la parte di competenza della stessa.

Il Titolo III, che sostanzialmente si esaurisce nell'articolo 11, detta una serie di ulteriori disposizioni volte a superare le conseguenze del sisma del maggio 2012, prevedendo, in via di sintesi, norme per favorire la massima celerità applicativa di quanto stabilito dal decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di crediti d'imposta e finanziamenti agevolati destinati alla riparazione o ricostruzione di immobili, la disapplicazione per gli anni 2012 e 2013 delle norme riguardanti la *spending review*, norme di vantaggio per i soggetti aderenti alle forme pensionistiche complementari al fine di rendere disponibili risorse utili a fronteggiare le difficoltà economiche e avviare il rilancio delle zone interessate, ed infine specifiche disposizioni per la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi e dei premi assicurativi sospesi in conseguenza del sisma.

I profili che più direttamente investono il settore agricolo sono presenti in alcuni commi dell'articolo in questione, in particolare il comma 1-*bis* e i commi da 7 a 12.

Il comma 1-*bis* – prosegue il relatore – introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, proroga dal 30 novembre 2012 al 31 maggio 2013 il termine previsto dall'articolo 13, comma 14-*ter*, del decreto-legge n. 201 del 2011 ai fini della dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, limitatamente ai fabbricati rurali situati nei territori dei comuni come individuati in base all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 74 del 2012.

In particolare, il richiamato comma 14-*ter* prevede l'obbligo di dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni entro il 30 novembre 2012, dal quale sono esclusi i fabbricati che non costituiscono oggetto di inventariazione (manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadri, serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale, vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni, manufatti isolati privi di copertura, tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e manufatti precari).

I commi da 7 a 12 disciplinano la procedura per concedere ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi.

Il comma 7-*bis* precisa che il predetto finanziamento può essere richiesto anche dagli esercenti attività commerciali o agricole, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell'esercizio di dette imprese, e dai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale dichiarato inagibile.

I soggetti finanziati dovranno restituire la sola quota capitale del finanziamento, a partire dal 1° luglio 2012 secondo un piano di ammortamento, mentre le spese e gli interessi saranno accollati dallo Stato.

La finalità della norma è quella di agevolare il pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi che, ai sensi del precedente comma 6, devono essere effettuati entro il 16 dicembre, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, da parte degli imprenditori e degli altri soggetti interessati che in relazione alla loro attività hanno subito danni dal terremoto.

Per le modalità di accesso si prevede una procedura analoga a quella contemplata per i finanziamenti agevolati di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, a cui i finanziamenti in esame possono aggiungersi, essendo previsto che i soggetti finanziatori stipulino contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, aventi ad oggetto finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6 miliardi di euro.

Ai sensi del successivo comma 8 – prosegue il relatore – i soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, ai fini dell'attivazione della procedura di riscossione coattiva.

Il comma 9 definisce quindi le condizioni per accedere al finanziamento per gli esercenti attività commerciali o agricole: si tratta, alla lettera *a*), di alcuni documenti da presentare al soggetto finanziatore, che certificano, mediante autodichiarazione, il possesso dei requisiti per accedere ai contributi nonché la circostanza che i danni subiti sono stati di entità tale da condizionare una ripresa piena della attività di impresa.

Il richiedente deve altresì fornire, in base alla lettera *b*), una copia del modello presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione, nonché, come specificato dalla lettera *c*), la copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

Il comma 10 introduce quindi un credito d'imposta a favore dei soggetti finanziatori, volto a coprire gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione.

Infine, mentre il comma 11 demanda ad un provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate l'approvazione del modello per le dichiarazioni telematiche di cui al comma 9, nonché i tempi e le modalità della relativa presentazione, il comma 12 dispone che l'Agenzia delle entrate comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del monito-

raggio dei limiti di spesa, i dati risultanti dalle dichiarazioni telematiche e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori, anche in relazione alle compensazioni effettuate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 189

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16,25

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO
IN MERITO ALLE PROBLEMATICHE DEL COMPARTO*

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 20 novembre 2012

Plenaria

343^a Seduta

Presidenza del Presidente
CURSI

Intervengono il ministro dello sviluppo economico Passera e il sottosegretario di Stato per il medesimo Dicastero Vari.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, nonché di trasmissione sul canale satellitare e sulla *web-TV*, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso. Comunica altresì che della procedura informativa sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale: audizione del Ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 30 ottobre scorso.

Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto al ministro dello sviluppo economico Passera, e lo invita a svolgere il suo intervento.

Il ministro PASSERA illustra un documento, che deposita agli atti della Commissione, sulla strategia energetica nazionale. Dopo essersi soffermato sul contesto energetico internazionale, che presenta numerose sfide e opportunità, evidenzia come le scelte di politica energetica dell'Esecutivo siano orientate al raggiungimento di quattro principali obiettivi al 2020: competitività; ambiente; sicurezza; crescita. Si sofferma quindi sul *gap* di costo dell'energia rispetto agli altri Paesi europei, identificando alcune azioni che consentirebbero di colmare tale divario nel medio periodo, a beneficio dei cittadini e delle imprese. Richiama quindi l'attenzione della Commissione sull'importanza di promuovere l'efficienza energetica, lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili, le infrastrutture di distribuzione e trasmissione dell'energia, nonché la produzione sostenibile di idrocarburi nazionali.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) si sofferma sui temi dell'efficienza energetica, chiedendo al Ministro di valutare l'opportunità di una maggiore valorizzazione delle *Energy Service Company* (ESCO).

La senatrice VICARI (*PdL*) si associa alle considerazioni del senatore Garavaglia e chiede alcuni chiarimenti circa la possibilità di realizzare una ESCO pubblica.

La senatrice FIORONI (*PD*) si sofferma sul tema del costo dell'energia che grava sui cittadini e sulle imprese.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) ricorda gli attuali scenari del mercato dell'energia e chiede alcuni chiarimenti circa il mix energetico che il Governo intende proporre.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*), infine, chiede alcuni chiarimenti in merito al sistema di accumulo dell'energia.

Il ministro PASSERA risponde a tutti i senatori intervenuti, ringraziando per gli spunti forniti, che potranno risultare utili al Governo in vista dell'adozione definitiva, prevista per le prossime settimane, della strategia energetica nazionale.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Passera per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la sua audizione. Comunica altresì che la documentazione depositata dal Ministro, poiché nulla osta da parte sua, sarà pubblicata sulla pagina web della Commissione. Informa, infine, che la Commissione procederà, nelle prossime settimane, all'approvazione di un apposito documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo, con la quale la Commissione stessa in-

tende assicurare al Governo il proprio contributo di idee e proposte in merito ad un tema fondamentale per lo sviluppo del Paese come quello della strategia energetica nazionale.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è dunque rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3533) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 novembre scorso.

Il presidente CURSI comunica di aver dichiarato improponibili, per estraneità alla materia oggetto del provvedimento, con riferimento agli emendamenti agli articoli da 21 a 32, gli emendamenti 22.0.1, 23.0.1, 23.0.8, 25.0.3, 28.24, 28.0.1, 28.0.2, 29.0.1, 29.0.2, 29.0.3, 29.0.4, 29.0.6, 29.0.7, 29.0.8, 29.0.9, 29.0.10, 29.0.11, 29.0.12, 29.0.13, 29.0.14, 29.0.15, 29.0.16, 29.0.17, 29.0.18, 29.0.19 e 30.7, riservandosi di dichiarare, comunque, ulteriori improponibilità sui restanti emendamenti riferiti ai suddetti articoli.

Comunica, inoltre, che la senatrice Germontani ha ritirato l'emendamento 6.12; che la senatrice Armato ha ritirato l'emendamento 34.0.14; che il senatore Ghigo ha ritirato l'emendamento 34.0.53 e che il senatore Vitali ha ritirato l'emendamento 36.0.3; che la senatrice Pinotti ha aggiunto la propria firma all'emendamento 33.50; che i senatori Galioto e D'Alia hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 36.23 della senatrice Bonfrisco; che il senatore D'Alia ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 23.0.7 del senatore Treu, 35.17 e 37.0.13 del senatore Ghigo e 37.0.12 del senatore Sangalli; che la senatrice Bonfrisco ha aggiunto la propria firma all'emendamento 34.247 del senatore Ghigo; che il senatore De Lillo ha aggiunto la propria firma all'emendamento 16.0.2 del senatore Ghigo; che il senatore Latronico ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 16.0.2 e 37.0.26 del senatore Ghigo; che il senatore d'Ambrosio Lettieri ha ritirato la propria firma dagli emendamenti 13.0.2 e 37.0.26, a prima firma del senatore Ghigo, nonché dall'emendamento 37.0.27, a prima firma del senatore De Lillo; che la senatrice Soliani ha ritirato la propria firma dall'emendamento 13.0.4, a prima firma del senatore Bosone; che il senatore Legnini ha ritirato la propria firma dall'emendamento 36.23, a prima firma della senatrice Bonfrisco; che il senatore Nessa ha ritirato la propria firma dall'emendamento 37.0.26, a prima firma del senatore Ghigo. Informa infine che l'emendamento 2.10 ha assunto la numerazione 2.0.1 e che l'emendamento 36.0.44 ha assunto la numerazione 10.11.

Comunica infine che sono pervenute alla Commissione riformulazioni degli emendamenti 4.10, 5.8, 5.10, 5.11, 13.0.8, 18.0.2, 34.67,

34.117, 34.0.9, 34.0.16 (testo 2), 34.0.68 e 38.9, pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Poiché non è ancora pervenuto il parere da parte della 5^a Commissione permanente sugli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge, il seguito dell'esame viene rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente CURSI comunica che la seduta, già convocata per le ore 20,30 di oggi, è sconvocata.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 20 novembre 2012

Plenaria

364^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Ippazio Stefano, Sindaco di Taranto.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle conseguenze occupazionali derivanti dagli effetti della crisi economico-finanziaria: audizione del Sindaco di Taranto

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 13 novembre scorso.

Il presidente GIULIANO comunica che è giunta una richiesta di audizione da parte di Confindustria per l'indagine conoscitiva in titolo e propone di darvi corso, inoltrando pertanto la prescritta richiesta al Presidente del Senato.

La Commissione concorda.

Il dottor STEFANO, sindaco di Taranto, illustra la situazione della città dal punto di vista occupazionale ed analizza le attività produttive del territorio. Si sofferma in particolare sulla situazione del polo siderurgico, evidenziando l'alto tasso di disoccupazione presente nel capoluogo pugliese, nonché il forte indice di mortalità per neoplasia. Ritiene importante coniugare il diritto alla salute con quello al lavoro; a questo scopo reputa necessario che il Gruppo Ilva fornisca idonee garanzie nella prospettiva di un risanamento ambientale. Infine, evidenzia il grande sostegno che il comune di Taranto fornisce ai cittadini in termini di *welfare* e la situazione di grave disagio della città.

Il presidente GIULIANO ringrazia il Sindaco per la pacatezza e la fermezza con la quale ha rappresentato la situazione di Taranto. Rileva che nel corso delle precedenti audizioni sono state rappresentate da vari soggetti istituzionali situazioni talora contraddittorie e che se l'obiettivo di coniugare il diritto all'occupazione con il diritto alla salute è unanimemente condiviso, non risulta tuttavia ancora individuato il percorso allo scopo necessario. Domanda dunque al Sindaco quali misure ritenga possano essere adottate al fine di conseguire risultati apprezzabili con chiarezza e speditezza.

Il dottor STEFANO evidenzia che il Comune si trova stretto fra istanze rappresentate da altri soggetti più forti e intende innanzitutto rappresentare i diritti dei cittadini. Lamenta un difetto di comunicazione da parte dell'Ilva, che non ha ancora chiarito con quali modalità intenda ridurre i parametri in base ai quali la Magistratura ha disposto il sequestro dell'impianto. Ritiene comunque che il Governo non possa lasciare il polo siderurgico nelle mani di un complesso imprenditoriale che di fatto ha compromesso sia la salute che i livelli occupazionali dei tarantini. Illustra altresì la situazione complessiva che riguarda anche l'Arsenale della Marina militare, nonché la grave emergenza sanitaria e la carenza di posti letto nell'area.

A giudizio del senatore COSTA (*PdL*) all'Ilva non si può chiedere di più di quanto si possa domandare a qualsiasi imprenditore. Concorde sull'opportunità che una valorizzazione del territorio tarantino comprenda anche il riavvio del dialogo con la Marina militare ai fini della rivalorizzazione dell'Arsenale. Ritiene di grande importanza l'adozione di un piano industriale dell'area.

Secondo il senatore NESSA (*PdL*) il Sindaco ha perfettamente analizzato e spiegato la situazione di disagio nella quale versano tante famiglie di Taranto; sollecita dunque l'adozione di una soluzione efficace per la città ed il suo territorio, che veda la piena partecipazione della famiglia Riva, che tanto ha ricavato dall'azienda nel momento in cui il settore dell'acciaio aveva un andamento favorevole. Ritiene importante che i senatori facciano sentire la loro vicinanza alle popolazioni tarantine.

La senatrice SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) richiama il significato strategico del polo siderurgico in Italia. Preso atto di quanto detto dal Sindaco, ritiene importante che la questione venga portata direttamente all'attenzione del Governo e sollecita un'audizione dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico.

Secondo il senatore NEROZZI (*PD*) il Sindaco ha effettuato un'analisi molto dettagliata della complessiva situazione della città di Taranto, che travalica le stesse vicende dell'Ilva. Una particolare accentuazione va a suo giudizio messa sulle vicende che riguardano l'Arsenale della Marina militare, la cui eventuale rivalorizzazione non sarà né semplice né veloce. Anche le potenzialità connesse al porto industriale pongono in gioco il sistema delle infrastrutture, nel quale Taranto presenta problemi rilevanti. Quanto all'Ilva, ricorda che l'azienda venne a suo tempo acquistata a prezzi di svendita e ritiene doveroso che oggi la proprietà dia conto di quanto è accaduto e di quali azioni intenda intraprendere. In questo quadro, giudica importante che i Commissari avanzino una serie di richieste specifiche al Governo e che il Governo per parte sua avanzi richieste specifiche all'azienda. Si tratta di azioni da intraprendere in tempi rapidi, scongiurando quella che potrebbe altrimenti rivelarsi una sorta di lenta agonia, al termine della quale ci sono il disastro ecologico e il disastro occupazionale.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) domanda se il Comune abbia richiesto iniziative specifiche agli uffici della Regione.

Il senatore MORRA (*PdL*) osserva che il Sindaco di Taranto si è soffermato soprattutto sulla situazione odierna della città, evidenziando l'esistenza di gravi problemi sociali ed economici. Ritiene perciò che, oltre ad ascoltare i Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, la Commissione debba altresì acquisire la posizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Di fatto, se anche lo volesse, Taranto non è più in grado di tracciare un efficace piano di sviluppo dell'area, essendo state gravemente compromesse le potenzialità del territorio. La situazione della città mette comunque capo a responsabilità anche molto risalenti nel tempo e che coinvolgono il Governo centrale: da ciò la necessità che anche l'Esecutivo metta oggi in cantiere iniziative specifiche per la città, in modo da consentirle di risollevarsi dai gravi problemi sociali, ambientali ed occupazionali nei quali versa.

La senatrice CARLINO (*IdV*) concorda con le considerazioni della senatrice Sbarbati e del senatore Morra, chiedendo che sulla vicenda venga chiamato a prendere posizione anche il Ministro della sanità.

La senatrice MONGIELLO (*PD*) ricorda che nel corso della scorsa legislatura la Commissione lavoro del Senato svolse un sopralluogo a Taranto, nel corso del quale fu possibile verificare la situazione dell'Ilva, che già allora destava forti preoccupazioni per la salute dei cittadini, visitare gli impianti e confrontarsi con le maestranze ed i rappresentanti sindacali. Dà quindi atto al Sindaco di trovarsi a gestire una città non facile, reduce da un dissesto finanziario. Non si può però chiedere alle persone di scegliere fra salute e lavoro; il problema è ora come conciliare queste due realtà, chiarendo quali siano le responsabilità dell'imprenditoria legata all'Ilva, nonché quali azioni l'azienda debba intraprendere, anche alla luce della nuova AIA. Per parte sua, il Governo deve evidenziare se intenda ancora l'acciaio come un settore strategico, quali misure si possano adottare nel settore sanitario per tranquillizzare i cittadini e quali strategie di carattere economico, a cominciare da un eventuale allentamento del patto di stabilità.

Il senatore VIESPOLI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) sottolinea che nel tempo Taranto è stata anche sede di accordi importanti, che hanno portato alla firma di un Protocollo per il sostegno in deroga a talune aziende. Chiede al Sindaco, che a suo giudizio merita ogni sostegno, un particolare impegno sul tema della riqualificazione urbana, non limitata all'area adiacente all'Ilva. Pur se la situazione è drammatica, occorre collegare l'immagine della città ad iniziative di promozione del territorio, che a maggior ragione vanno considerate e praticate nei momenti di crisi.

A tutti replica brevemente il dottor STEFANO, il quale ringrazia per i suggerimenti ricevuti e soprattutto per l'attenzione, la solidarietà e il sostegno alle richieste che il Comune ha inoltrato nei confronti del Governo.

Il presidente GIULIANO ringrazia gli intervenuti; in considerazione dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, dichiara quindi conclusa l'audizione e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 20 novembre 2012

Plenaria**386^a Seduta***Presidenza del Presidente*
TOMASSINI*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

(3570) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice BIONDELLI (*PD*), riferisce sulle parti di competenza del provvedimento in titolo, trasmesso con modifiche dalla Camera dei deputati.

Si segnala, in primo luogo, l'articolo 1, che dispone in materia di controlli della Corte dei conti. Esso detta un duplice ordine di norme, attinenti a controlli sulle regioni – inclusi gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e le società controllate cui sia affidata la gestione di servizi pubblici e di servizi strumentali – ovvero sui gruppi dei consigli regionali. Riguardo agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, le norme riguardano l'esame, da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi. Le procedure e gli effetti successivi a tale controllo sono disciplinati dai commi 7 ed 8 (nel testo riformulato dalla Camera).

Il successivo articolo 1-*bis* – introdotto dalla Camera – reca alcune modifiche alla disciplina sanzionatoria e premiale degli enti territoriali, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, con riguardo, in particolare, alla relazione di fine legislatura prevista dal medesimo decreto legislativo n. 149 per le regioni e gli enti locali, per la quale si prevede la trasmissione anche alla Corte dei conti; vengono inoltre estese alle re-

gioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di specifici presupposti, le verifiche di regolarità amministrativo-contabile previste nello stesso decreto legislativo n. 149 ed, infine, si introduce per gli enti locali la relazione di inizio mandato.

I commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge sono volti alla riduzione dei costi della politica nelle regioni, attraverso una serie di misure che incidono principalmente sulle spese per gli organi regionali. La Camera ha soppresso la norma – posta nel testo originario del decreto-legge (comma 1, alinea) – che subordinava l'attribuzione di una quota pari al 5 per cento dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale all'attuazione, da parte della regione, delle misure di cui al comma 1. Si segnala, in ogni caso, che, in base alla nuova versione del comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, i trasferimenti erariali relativi alla regione inadempiente siano ridotti per un importo corrispondente alla metà delle somme da essa destinate, per l'esercizio 2013, al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e a quelli della giunta regionale.

Il comma 6 dello stesso articolo 2 concerne le procedure e le gestioni relative all'eventuale Piano di rientro della regione dal disavanzo sanitario, disponendo che, in caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione, il Consiglio dei ministri nomini un altro commissario *ad acta*, fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento.

Il comma 5 del successivo articolo 9 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipuli apposite convenzioni, a titolo gratuito, con l'Agenzia delle entrate, intese ad agevolare la procedura di erogazione dei contributi del 5 per mille alle associazioni del volontariato, alle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle organizzazioni di promozione sociale ed alle associazioni e fondazioni riconosciute operanti in determinati settori. Il principio di gratuità viene, inoltre, esteso alle convenzioni già stipulate con amministrazioni pubbliche per i fini in esame e relative agli anni finanziari 2010, 2011 e 2012.

Il comma 6 dello stesso articolo 9 interviene sulla disciplina dell'IMU applicabile agli immobili degli enti non commerciali. In particolare, in relazione agli immobili impiegati (da parte degli enti in esame) per lo svolgimento con modalità non commerciali di determinate attività – immobili, di conseguenza, esenti dall'IMU –, si affida alla disciplina regolamentare il compito ulteriore di individuare i requisiti (generali e di settore) atti a qualificare le attività come svolte con «modalità non commerciali» (in relazione alle quali, come detto, sussiste l'esenzione). Si ricorda (per le materie di interesse della presente Commissione) che tali norme riguardano anche gli immobili impiegati dagli enti in esame per lo svolgimento – con modalità non commerciali – di attività assistenziali o sanitarie.

La relatrice, senatrice BIANCONI (*PdL*) si associa.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito interno, e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul percorso nascita e sulla situazione dei punti nascita con riguardo all'individuazione di criticità specifiche circa la tutela della salute della donna e del feto e sulle modalità di esercizio dell'autodeterminazione della donna nella scelta tra parto cesareo o naturale. «NASCERE SICURI»: seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 14 novembre scorso.

Il PRESIDENTE non essendovi altri senatori che chiedono di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale e cede la parola alle relattrici per gli interventi di replica.

La relattrice, senatrice BASSOLI (PD), nel ricordare che l'indagine è stata deliberata dalla Commissione nell'ottobre del 2010 sull'onda di gravi fatti di cronaca accaduti in alcuni punti nascita italiani che avevano ingenerato perplessità e preoccupazione nell'opinione pubblica e nell'ambiente sanitario, pone l'accento sul fatto che l'Italia è uno dei Paesi europei dove i livelli di fecondità totale, risultano tra i più bassi.

Nel 2008 il numero medio di figli per donna era pari a 1,42: valore che, anche se in lieve aumento risulta comunque inferiore al livello di sostituzione che garantirebbe il rinnovo generazionale. Infatti per il quinto anno consecutivo, nel 2011, la popolazione diminuisce di 36.000 unità e il tasso di natalità scende dal 9,3 del 2010 al 9,1 nel 2012.

L'evoluzione delle strategie riproduttive in Europa dimostra che fino agli anni Ottanta la relazione fra occupazione femminile e numero di figli era rigidamente negativa, la fecondità era più alta nei Paesi dove le donne non erano presenti nel mercato del lavoro. Ma a partire dagli anni Ottanta la relazione ha incominciato a rovesciarsi; oggi sono i Paesi a maggiore oc-

cupazione femminile ad avere anche un maggiore numero di figli (Svezia e Regno Unito) mentre Italia, Grecia e Spagna hanno i più bassi indici di fertilità. In Italia i livelli più elevati di fecondità sono al Nord dove le donne sono maggiormente occupate, ma ci sono anche più servizi per la cura di bambini e anziani.

Al nord il tasso di fertilità più alto è in parte frutto dell'apporto dato dalla presenza di immigrati in una percentuale maggiore che al sud. Nel 2008 circa il 16,9 per cento dei parti in Italia è relativo a madri di cittadinanza non italiana: Al nord questa percentuale sale al 20 per cento con punte del 25 per cento in Emilia Romagna, del 24,4 per cento in Veneto e del 23,2 per cento in Lombardia. Da qui il valore dell'attenzione alle nascite di bambini nati da genitori stranieri e alle loro madri. Da diversi studi è emerso come in termini d'assistenza in gravidanza e di esiti neonatali, sussistano differenze a secondo del Paese di provenienza e delle loro condizioni di vita in Italia.

Per questo è indispensabile ampliare la conoscenza degli operatori sanitari e dei medici riguardo malattie endemiche delle zone di provenienza che possono influire sullo stato di salute della madre e del bambino. Alcune regioni come la Toscana hanno iniziato questo percorso; sarebbe necessario istituire una Commissione di studio nazionale che sia in grado di studiare la diffusione e la presenza di queste malattie dei Paesi di provenienza fra le donne straniere in gravidanza, per definire forme di profilassi e cura in caso di gravidanza. L'umanizzazione del parto passa anche attraverso la conoscenza del valore e del significato della nascita e del parto presso le popolazioni straniere che ormai sono una parte della cittadinanza del Paese.

In Italia in analogia con gli altri Paesi europei in base ai dati ISTAT la mortalità materna è passata dal 133 per centomila del 1955 al 2 per centomila del periodo 2006/2007. Nonostante questo importante risultato è stata osservata la differenza del dato tra le regioni del nord e quelle del sud del Paese.

Analogia variabilità per area geografica si osserva per altri indicatori di salute riproduttiva quali la proporzione dei tagli cesarei e il tasso di mortalità neonatale e infantile che risultano maggiori al sud rispetto al nord. Inoltre il rapporto specifico per età evidenzia un rischio doppio di mortalità per le donne oltre i 35 anni e tra le donne sottoposte al taglio cesareo, per queste ultime il rischio di mortalità è tre volte maggiore di quelle che si sottopongono al parto vaginale. Esiste una correlazione anche tra il livello di scolarità e la mortalità materna che risulta maggiore dove il livello è più basso.

Per rispondere alla necessità di verificare la completezza della rilevazione delle morti materne e di promuovere la raccolta di dati relativi ai «*near miss cases*» il Ministro della salute nel 2008 ha promosso un progetto biennale di studio delle cause di mortalità e morbosità materna e messa a punto di modelli di sorveglianza della mortalità materna. Il progetto è stato coordinato dal Reparto Salute della Donna e dell'Età Evolutiva del Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione

Salute dell'ISS e ha visto la collaborazione delle Provincia Autonoma di Trento e delle regioni: Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Il rapporto di mortalità calcolato attraverso questo sistema ha messo in evidenza una sottostima delle morti materne rilevato attraverso i soli certificati di morte.

L'istituzione di un sistema di sorveglianza sul modello delle *Confidential Enquires* del Regno Unito permetterebbe di monitorare non solo l'andamento del fenomeno ma anche i suoi determinanti al fine di migliorare la qualità e la sicurezza dell'assistenza alla gravidanza al parto e al puerperio.

Come emerge dai dati forniti dall'ISS i tassi di mortalità neonatale (morti entro il 1° mese di vita per mille nati vivi) e infantile (morti nel 1° anno di vita per mille nati vivi) sono indicatori molto importanti per la qualità del Servizio sanitario nazionale e per la salute della madre.

In Italia la mortalità infantile nel 2008 risulta del 3,6 per mille nati vivi, siamo all'11° posto di una graduatoria dei Paesi sviluppati, che inizia con Hong Kong e termina con gli Stati Uniti. Nel contesto Italia, le differenze fra Nord e Sud sono notevoli poiché vanno dal 2,7 per mille del Piemonte al 5,5 per mille della Calabria. Il tasso di mortalità neonatale è diminuito nel periodo che va dal 2005 al 2008 passando da 2,6 al 2,4 decessi per mille nati vivi, con un andamento regionale molto diverso ad esempio tra l'1,2 per mille della provincia di Trento e Bolzano al 3,6 dell'Abruzzo.

Le differenze regionali esistenti vanno quindi debitamente individuate in rapporto alla mancanza di una rete assistenziale di sorveglianza della gravidanza, (vedi riduzione su tutto il territorio dei Consultori Familiari), la frammentazione dei Centri Nascita, mancata individuazione dei Centri Perinatali di riferimento su base territoriale, carenze in termini di organici, medici e infermieri. Esistono realtà a macchia di leopardo con punti nascita di eccellenza, con Unità d'Ostetricia e Neonatologia all'avanguardia, dove bambini nati a 25 settimane di gestazione sopravvivono al 75 per cento e dove si lavora per migliorare la loro qualità di vita.

Accanto a queste realtà coesistono situazioni di criticità ad esempio i 158 punti nascita con meno di cinquecento parti all'anno, in numero maggiore al sud e nelle strutture private accreditate. È necessaria una elaborazione e proposizione di modelli organizzativi sempre più rispondenti alla realtà del Paese, volti a una maggiore omogeneizzazione dell'assistenza offerta, basata su punti nascita che per volume d'attività siano in grado di fornire in modo efficace ed efficiente la presenza 24 ore su 24 delle specialità necessarie alla sicurezza della nascita (ginecologo, anestesista, pediatra) associando questo impegno a quello della continua attenzione agli aspetti culturali, coinvolgendo in essi i diversi profili professionali interessati. Di conseguenza occorre una progressiva chiusura e trasferimento delle attività dei punti nascita inferiori a 500 parti presso strutture geograficamente compatibili, salvo specifiche e documentate esigenze di tutela della salute in aree geografiche particolari.

Preannuncia, quindi, d'intesa con la correlatrice Bianconi, la presentazione di un nuovo schema di documento conclusivo che, oltre a riportare i profili richiamati, potrà essere integrato da ulteriori aspetti che i senatori, anche in questa fase, potranno avanzare.

La relatrice, senatrice BIANCONI (*PdL*), nel condividere le considerazioni svolte dalla correlatrice Bassoli, evidenzia quelli che a suo parere costituiscono i punti chiave dell'indagine conoscitiva: in primo luogo, in Italia, pur in presenza di differenze tra le varie regioni, si può sostenere che si nasce sicuri. In secondo luogo, occorre rispettare le linee guida sui punti nascita, ma anche considerare le particolarità morfologiche e geografiche di molti territori posti in aree disagiate. Inoltre, si ravvisa l'esigenza di armonizzare i dati in modo che siano leggibili e trasparenti; analoga esigenza si pone anche per quanto riguarda i protocolli e le linee guida in modo che l'evento nascita sia gestito in modo uniforme in tutto il territorio nazionale.

Nel dichiararsi disponibile a vagliare ulteriori spunti ed osservazioni che potranno arricchire le risultanze dell'indagine conoscitiva, coglie l'occasione per rivolgere un ringraziamento ai consulenti che hanno collaborato nel corso della procedura informativa.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare le relatrici, rinnova il proprio apprezzamento nei confronti degli esiti dell'indagine conoscitiva che, secondo uno stile proprio della Commissione, costituirà un punto di riferimento a livello nazionale, ma anche europeo, per quanto concerne la sicurezza dell'evento nascita.

In considerazione della disponibilità manifestata dalle relatrici e considerare ulteriori suggerimenti, rinvia la votazione finale sul nuovo schema di documento conclusivo, preannunciato dalle relatrici, alla prossima settimana, ricordando che, nella giornata del 5 dicembre, si terrà presso il Senato un evento che costituirà l'occasione per una presentazione ufficiale del lavoro condotto dalla Commissione attraverso l'indagine conoscitiva menzionata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è disponibile un nuovo testo del disegno di legge n. 2935 che potrà essere oggetto di trattazione nella seduta di domani, anche al fine di una sua eventuale adozione come testo base per il prosieguo dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 20 novembre 2012

Plenaria**388^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3556) Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 13 novembre scorso.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente D'ALÌ dichiara conclusa la discussione.

Preannuncia quindi l'intenzione di esprimere un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (n. COM (2012) 595 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, illustra l'atto comunitario in titolo facendo presente che esso trova la sua base giuridica nell'articolo 192, paragrafo 1, e nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento del-

L'Unione europea, poiché la sua finalità ultima consiste nella protezione dell'ambiente e nel funzionamento del mercato interno, attraverso la modifica delle vigenti direttive in materia di qualità della benzina e del combustibile diesel ed in tema di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. I principali contenuti riguardano l'introduzione di un limite, corrispondente agli attuali livelli di consumo, al contributo dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti da coltivazioni a scopo alimentare, quali quelle basate sui cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, al conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva sulle energie rinnovabili. È poi previsto un sistema potenziato di incentivi per promuovere ulteriormente i biocarburanti sostenibili e avanzati prodotti da materie prime che non generano un'ulteriore domanda di terreni. Dovrebbe inoltre introdursi l'obbligo di comunicazione delle emissioni stimate risultanti da modifiche degli stock di carbonio associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, allo scopo di calcolare la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi. Sarà aumentata la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra applicabile ai biocarburanti e ai bioliquidi prodotti nei nuovi impianti, a decorrere dal 1° luglio 2014, onde migliorare il bilancio globale di gas a effetto serra dei biocarburanti e dei bioliquidi consumati nell'Unione europea e dissuadere ulteriori investimenti in impianti con ridotte prestazioni in termini di gas a effetto serra. Si procederà alla semplificazione del calcolo delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra per i produttori europei di biocarburanti, in modo tale da uniformare le condizioni di concorrenza tra i produttori dell'Unione europea e quelli dei Paesi terzi ed all'eliminazione delle disposizioni temporanee relative al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni contenute nelle direttive e che non sono più necessarie a seguito dell'adozione di un approccio globale. La proposta contiene inoltre modifiche e chiarimenti minori a entrambe le direttive in relazione a questioni non concernenti i biocarburanti. Le misure previste nella presente proposta limitano il contributo che i biocarburanti convenzionali possono apportare al conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva sulle energie rinnovabili.

Il rispetto del principio di sussidiarietà dell'azione comunitaria è attestato dal richiamo all'articolo 19, paragrafo 6, e l'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 6, delle rispettive direttive, che invitano la Commissione ad affrontare la questione del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. L'obiettivo generale della direttiva sulla qualità dei carburanti e della direttiva sulle energie rinnovabili consiste nel contribuire all'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori economici. Per conseguire questo obiettivo, esse istituiscono un mercato unico dell'UE per i biocarburanti sostenibili. Gli Stati membri non sono in grado di affrontare singolarmente tali sfide, poiché le ripercussioni del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni hanno necessariamente aspetti transnazionali che non possono essere analizzati in modo soddisfacente dai singoli Stati membri. La proposta rispetta, secondo la relazione

all'allegata al documento in esame, il principio di proporzionalità poiché non va oltre ciò che è necessario per conseguire l'obiettivo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti consumati nell'UE, tenendo conto del loro impatto indiretto sul cambiamento della destinazione dei terreni. Inoltre, la proposta è presentata sotto forma di una direttiva che stabilisce le specifiche minime relative ai carburanti, allo scopo di tutelare l'ambiente. Rileva, in conclusione, la contraddizione tra il complesso della normativa vigente in materia di biocarburanti e talune limitazioni che si vorrebbero introdurre, almeno in fase transitoria, al loro utilizzo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DELLA SETA (PD) fa presente, in relazione all'approssimarsi della conclusione della legislatura, la necessità di sollecitare la Commissione Bilancio ad esprimere il parere di competenza sull'Atto Senato 1820 e sul testo unificato adottato dalla Commissione in materia di gestione integrata dei rifiuti.

Il senatore FERRANTE (PD) ricorda che, anche con riferimento al testo unificato in materia di sistemi qualitativi per l'edilizia residenziale, la Commissione è in attesa del parere della Commissione Bilancio.

Il presidente D'ALÌ ricorda di avere più volte richiesto, in via informale, al Presidente della Commissione Bilancio di rendere il parere sui disegni di legge di competenza della Commissione Ambiente. Assicura che provvederà ad inoltrare una richiesta formale in merito ai pareri relativi ai disegni di legge menzionati dai senatori Della Seta e Ferrante.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente D'ALÌ avverte che l'ordine del giorno della Commissione per le restanti sedute della settimana in corso è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 3570 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012».

La seduta termina alle ore 15,45.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 20 novembre 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 49 (1^a pomeridiana)

Presidenza della Presidente
BOLDI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,05

INCONTRO INFORMALE CON UNA DELEGAZIONE DEL GRUPPO DI AMICIZIA ITALIA-GRAN BRETAGNA DEL PARLAMENTO INGLESE

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 50 (2^a pomeridiana)

Presidenza della Presidente
BOLDI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 3129 (LEGGE COMUNITARIA 2011) E N. 3510 (LEGGE COMUNITARIA 2012)